

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI

X LEGISLATURA

ATTI PARLAMENTARI

RESOCONTI STENOGRAFICI

DELLE SEDUTE DELLA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

**SUL FENOMENO DELLA MAFIA
E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI**

(Legge 23 marzo 1988, n. 94, modificata con legge 27 luglio 1991, n. 229)

ANNI 1987-1992

VOLUME VI

ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

8 APRILE 1991

Presidenza del Presidente CHIAROMONTE

La riunione inizia alle ore 10,45.

*RIUNIONE SULLA FORMAZIONE DELLA PROVA NEI PROCESSI DI MAFIA
SECONDO LE NUOVE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE*

PRESIDENTE. Innanzi tutto desidero ringraziare tutti coloro che hanno aderito al nostro invito. La convocazione di questa riunione trae origine dalla discussione che una delegazione della Commissione fece con una delegazione del Consiglio superiore della magistratura a proposito di un documento redatto dalla stessa Commissione antimafia alcuni mesi fa sulla situazione dell'applicazione del nuovo codice di procedura penale e sui problemi emersi da questa esperienza. Non so quanti di voi conoscano quel documento che venne discusso con la delegazione del Consiglio superiore della magistratura - presente anche questa mattina - e dal quale emerse la necessità di organizzare un *forum* per analizzare il problema della prova nei processi di criminalità organizzata.

Vi abbiamo inviato una lettera per la convocazione, nella quale abbiamo cercato di indicare le questioni sulle quali vorremmo venisse concentrata l'attenzione. La discussione odierna potrà essere molto utile per il prosieguo del lavoro iniziato, al fine di analizzare l'esperienza di applicazione del nuovo codice di procedura penale.

Darei la parola per una brevissima introduzione all'onorevole Violante che è stato il coordinatore di questo gruppo di lavoro.

VIOLANTE, coordinatore del gruppo di lavoro. La traccia dei problemi che potrebbero essere affrontati nella seduta odierna non è esaustiva e quindi va detto fin da ora che qualora riteneste di aggiungere altre questioni potrete farlo.

L'incontro odierno è stato determinato dal colloquio tenuto con i componenti del Consiglio superiore della magistratura, nel corso del quale era emerso il problema della formazione della prova come uno dei più delicati per i processi di mafia.

Credo che tutti conosciate la relazione che è stata presentata la scorsa volta sulla base di un analogo incontro: si è trattato di un lavoro certamente non inutile, visto che la novella ha recepito molti dei suggerimenti della Commissione antimafia. Dovremmo fare in modo che neanche l'incontro odierno sia inutile: il nostro invito è quello di ricercare la massima concretezza e a tale scopo sono stati convocati tutti i

magistrati che sulla base della propria esperienza professionale possono fornire un contributo specifico.

I problemi da affrontare sono sostanzialmente tre: il problema della formazione della prova, quello della conservazione della stessa e quello della valutazione della prova.

Ricordo ai nostri ospiti che della discussione odierna viene redatto un resoconto stenografico e che quindi i singoli interventi potranno essere corretti ed integrati successivamente. Se qualcuno riterrà tra non molto tempo di dover aggiungere per iscritto ulteriori osservazioni, potrà senz'altro farlo ed anzi la Commissione gliene sarà grata.

VIGNA, *magistrato*. Ho portato con me una relazione che consegno alla Commissione. Intervengo per accennare ai problemi in essa affrontati.

Ho esaminato soltanto alcuni punti della problematica oggetto del nostro esame odierno. Il primo è quello dei mezzi di ricerca della prova e riguarda le intercettazioni. A me pare che, con le modifiche introdotte dall'articolo 13 del decreto legge 13 marzo 1991, n. 76, siano stati compiuti passi avanti per rendere più funzionale alle esigenze investigative lo strumento dell'intercettazione. Come si sa, vengono riscritti i presupposti, i termini di insufficienza degli indizi di necessità per le indagini, si ampliano i termini delle intercettazioni, si attribuisce al pubblico ministero il potere di prorogare i casi d'urgenza.

Altro problema che si pone è quello relativo alle intercettazioni ambientali; è un problema che si pone anche sotto un particolare profilo normativo, tanto che forse si rende necessaria una modifica della legge. Sono state sollevate questioni se le intercettazioni ambientali nei luoghi protetti dall'articolo 614 del codice penale possano essere attuate anche violando il domicilio. C'è stata l'opinione di chi ha ritenuto che, addirittura, in questi luoghi l'intercettazione potrebbe avvenire soltanto con strumenti posti all'esterno del luogo stesso, per mezzo dei famosi microfoni multidirezionali, che però si sono rivelati, a quanto ne so io, non particolarmente efficienti.

Il mio personale parere è che, quando la legge prevede intercettazioni ambientali nei luoghi protetti, ovviamente legittima che il pubblico ministero, nel disporre le modalità di esecuzione dell'operazione, possa autorizzare l'ingresso nel domicilio allo scopo di applicare gli strumenti necessari. Queste intercettazioni ambientali si sono rivelate preziosissime, in recenti procedimenti, ma a causa di questi dubbi che, anche in sede autorevole, sono stati sollevati per tranquillizzare le forze di polizia, probabilmente è necessario predisporre un intervento legislativo chiarificatore.

Altro punto importante in tema di intercettazioni - cerco di sintetizzare la mia relazione - riguarda i termini di durata delle indagini preliminari. Ora, si può essere più o meno d'accordo sul fatto che il termine iniziale debba essere di sei mesi e che poi debba essere richiesta la proroga al giudice per le indagini preliminari. Resta il fatto che questa proroga deve essere notificata anche alla persona sottoposta all'indagine, la quale viene così a conoscenza indefettibilmente in quel momento dell'esistenza di una indagine a suo carico. Comprendo benissimo le ragioni di questa procedura: è necessario che ad un certo momento la per-

sona indagata venga a conoscenza dell'indagine, anche perchè altrimenti sarebbe contraddittorio prevedere l'indagine difensiva. Tuttavia il sistema indicato dal codice rivela forse delle particolari manchevolezze nel caso in cui l'investigazione si basa sull'intercettazione. Si potrebbe allora prevedere che, nell'ipotesi in cui l'indagine si fondi esclusivamente o essenzialmente sull'intercettazione, il giudice per le indagini preliminari possa provvedere sulla richiesta di proroga omettendo la notifica della richiesta all'indagato. Il controllo del GIP sarebbe necessario per provare che l'intercettazione non è finalizzata ad ottenere un trasversale prolungamento dell'indagine, ma costituisce l'unico mezzo investigativo utile per quella determinata indagine.

A mio avviso, molto importanti sono i problemi di ordine strumentale e tecnico che si pongono in relazione alle intercettazioni. Si deve fare una notazione generale che investe tutte le nostre indagini: più la scienza progredisce, più la criminalità organizzata è pronta ad impossessarsi dei suoi risultati, più restano arretrati gli organi di indagine. Questo è un dato pacifico, secondo la mia visione.

Ora, per dare un'indicazione concreta, ritengo che, rispetto alle intercettazioni, gli organi centrali della SIP debbano inviare a tutti i procuratori della Repubblica una sorta di dettagliato *memorandum*, da tenere opportunamente aggiornato, per illustrare le opportunità investigative che il sistema delle comunicazioni telefoniche offre; ad esempio, in tema di possibilità di individuare il chiamante di una certa utenza in Italia o all'estero, oppure circa le concrete possibilità da mettere in pratica per intercettare nel modo migliore le conversazioni che si svolgono attraverso apparecchi telefonici installati in auto o portatili, o quelle che si svolgono attraverso fax; inoltre, su come possano essere individuati e neutralizzati apparecchi atti a evitare o preavvertire delle intercettazioni, nonchè a capire dove si trova, indipendentemente dal suo uso, un telefono portatile che viaggia con il rispettivo possessore.

Dico tutto questo perchè ho notato in diverse indagini - e lo avranno notato anche altri colleghi - che solo attraverso le insistenze dell'investigatore si viene a conoscenza, da parte degli organi della SIP, che offrono sempre un'ottima collaborazione, di certe opportunità investigative che altrimenti sono ignote. Riterrei in quest'ottica che sarebbe opportuno che la SIP creasse al suo centro uno *staff* tecnico di qualità elevata che possa intervenire immediatamente nei luoghi dove si devono eseguire le intercettazioni, soprattutto là dove vi siano da risolvere problemi tecnici particolarmente sofisticati che spesso gli organi locali non sono in grado di risolvere.

È anche necessario che vengano fornite le procure della Repubblica degli apparati necessari per intercettare i fax e per eseguire le intercettazioni ambientali. È infatti inutile prevedere che il controllo sulle intercettazioni appartiene all'autorità giudiziaria, ed è inutile prevedere sanzioni di nullità se le intercettazioni non si svolgono presso la Procura, se poi non si dispone da parte del procuratore neppure degli strumenti per eseguire le intercettazioni ambientali, il che significa rimettere tale attività nelle mani di altri organi.

Voglio ancora aggiungere, sempre brevemente, che è pacifico che deve essere potenziato il sistema penale relativo alla protezione delle indagini. Con la modificazione del sistema processuale sono diventate ina-

dequate le norme dettate dal codice penale sui reati contro l'amministrazione della giustizia. È quindi sicuramente necessario estendere le previsioni degli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti), 373 (Falsa perizia o interpretazione) e 377 (Subornazione) anche al consulente tecnico. È necessario prevedere una particolare ipotesi di delitto per chi non dice quello che sa quando viene ascoltato dal pubblico ministero. D'altronde, attualmente è del tutto inapplicabile la norma sulla falsa testimonianza. Occorre estendere la subornazione anche a colui che opera subornando chi deve essere ascoltato dal pubblico ministero: questo è ovvio, soprattutto in relazione alla possibilità di esperire l'incidente probatorio nei confronti della persona minacciata o fatta oggetto di lusinghe pecuniarie. Occorre inoltre prevedere un aumento delle pene per falsa testimonianza e favoreggiamento personale.

Un tema sul quale mi vorrei trattenere è quello considerato dall'articolo 371 del codice di procedura penale, il quale prevede i rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero e indagini collegate. È questo uno dei mezzi che il legislatore del nuovo processo penale ha individuato per rendere operante il principio che va sotto l'aforisma «maxi-indagini sì, maxi-processi no» (per dirla semplicemente). La funzionalità di questo istituto come modellato dal codice rischia però di essere compromessa da una serie di inconvenienti. Il primo è una mancata o insufficiente circolazione delle informazioni, che invece costituisce il presupposto perchè il coordinamento possa essere attuato; in secondo luogo, vi è la natura involontaria del coordinamento, almeno nel senso che la valutazione della sussistenza dei presupposti è affidata ai singoli uffici; in terzo luogo, esistono inconvenienti di tipo pratico, come quelli connessi alla possibilità che i vari pubblici ministeri di tutte le procure della Repubblica interessate possano concordare, dati i molteplici impegni, tempi comuni per compiere attività congiunte; in quarto luogo vi sono inconvenienti di tipo tecnico, come quelli connessi alla circolazione degli atti tra i vari organi che si coordinano. Questa circolazione degli atti ovviamente non trova ostacoli nel segreto, ma può essere sconsigliata dal diverso stato dei vari procedimenti e dal relativo pericolo dell'inquinamento probatorio. Inoltre, vi potrebbero essere inconvenienti, sempre di tipo tecnico, connessi a possibili diverse valutazioni circa l'opportunità investigativa di compiere o meno, nel corso di una indagine collegata, un determinato atto. può darsi che non ci sia accordo, oppure che si voglia compiere l'atto in momenti diversi. Inoltre, vi potrebbero essere inconvenienti collegati all'impossibilità di compiere congiuntamente atti che richiedono l'intervento del GIP (ad esempio, richieste di misure cautelari o di proroga di termini, incidenti probatori, eccetera).

È già stato notato in dottrina che può ritenersi che ogni pubblico ministero, anche in questi casi, debba autonomamente formulare al giudice per l'indagine preliminare la richiesta di assunzione dell'atto, fermo restando il potere eccezionale del giudice per l'indagine preliminare di delegare, ricorrendone però le condizioni, cioè ragioni di urgenza o impossibilità di svolgere l'incidente nella propria circoscrizione, il giudice del luogo in cui la prova deve essere assunta.

Si sa che con il decreto legislativo n. 12 del 1991 è stato introdotto nelle disposizioni di attuazione l'articolo 118-bis, il quale in sostanza crea una sorta di banca dati presso il procuratore generale, al quale

debbono affluire le notizie dei procedimenti ai sensi dell'articolo 407, comma 2, lettera *a*); il procuratore generale dispone di queste notizie e svolge una funzione di promozione e di collegamento, restando però quest'ultimo sempre volontario. Ora, a parte il fatto che questa banca dati non è certo quella che noi abbiamo immaginato da parecchi anni, mi sembra che questa norma non risolva i problemi connessi al collegamento delle indagini. È per questa ragione che, per parte mia, sono convinto che l'effettiva funzionalità dell'istituto, con tutto quello che c'è dietro, passi attraverso lo studio di un sistema che preveda l'attribuzione di competenza a svolgere le indagini per i delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), o per quelli che comunque si ritengano esprimere l'agire più incisivo della criminalità organizzata, all'ufficio di procura della Repubblica che ha sede nel capoluogo di regione e, per quanto riguarda l'ufficio del giudice per l'indagine preliminare, l'attribuzione della competenza a quello che ha sede presso il medesimo tribunale. In tal modo, tale ufficio di procura, adeguatamente potenziato, potrebbe avere una visione unitaria dei fenomeni di criminalità organizzata che si manifestano all'interno della regione, essendo anche presente sul campo per le opportune investigazioni. Questa è - e non è la sola - una delle ragioni che a parer mio rendono improponibile l'idea di una procura della Repubblica nazionale.

Questo ufficio della Procura, con sede presso il capoluogo della regione, potrebbe agevolmente conoscere le indagini suscettibili di collegamento in quanto i punti di conoscenza sarebbero estremamente ridotti rispetto a quelli attuali. Potrebbe agevolmente coordinarsi con l'altro o gli altri uffici per le stesse ragioni di minori punti di collegamento. Al termine delle indagini, esercitata l'azione penale, il giudizio dovrebbe svolgersi secondo le regole ordinarie di competenza in base al principio del giudice naturale.

Vi sono poi questioni relative alla salvaguardia della prova acquisita. È evidente che non si può ammettere l'indiscriminata presenza dell'indagato agli incidenti probatori. Tale presenza va esclusa con provvedimento del giudice per l'indagine preliminare e va attuato un sistema come quello che si prevede per l'incidente probatorio quando non si debbano assumere dichiarazioni di persone. Quindi l'indagato sarà presente solo se autorizzato dal giudice per l'indagine preliminare.

Sempre in tema di incidente probatorio, siccome la richiesta di incidente va notificata all'indagato e nella richiesta vanno indicati i fatti da provare e le prove, è evidente che in tal modo l'indagato viene anticipatamente a conoscenza dei nomi delle persone che saranno sentite e quindi li può agevolmente intimidire, ammazzare o quant'altro. Bisogna allora studiare un sistema diverso. Io ho in mente un sistema per cui nella richiesta di incidente probatorio da inviare all'indagato - e non in quella che va al giudice per l'indagine preliminare - siano omessi i nomi e le circostanze di fatto che formano oggetto della prova. Non basta eliminare i nomi, è necessario omettere le circostanze di fatto, altrimenti dai fatti non solo l'indagato si orienta su una persona, ma, magari, su tre o quattro persone. Ciò va esternato ovviamente al momento dell'incidente probatorio e bisogna rimettere ad un momento successivo all'espletamento dell'incidente probatorio quel contraddittorio che ora è previsto per le cosiddette deduzioni sull'ammissibilità e sulla pertinenza.

Ciò si rende necessario perchè non è, secondo me, praticabile l'idea del cosiddetto contraddittorio differito, cioè dell'incidente probatorio senza l'indagato e il difensore e il successivo contraddittorio su ciò che è stato assunto senza la presenza difensiva. È questo un sistema che già in sede di formazione del codice è stato respinto in quanto non garantiva la difesa. Un sistema così strutturato, e meglio studiato di quanto posso averlo fatto io, potrebbe invece produrre delle agevolazioni. Si deve giungere ad un sistema che permetta di estrapolare dagli atti che si debbono inviare al tribunale del riesame, a seguito di richiesta di nuovo esame, tutte le indicazioni, sia nominative sia di contenuto, che possano portare all'individuazione della persona che ha reso le dichiarazioni. Ovviamente questi dati potranno essere esibiti solo al tribunale, ove questo ne faccia richiesta, ai fini della sua decisione.

Questi alcuni dei punti che ho trattato nella breve nota che ho consegnato alla Commissione. Ovviamente ho qualche idea anche su altri punti, come, ad esempio, per quanto riguarda l'articolo 238 sull'acquisizione degli atti da altri procedimenti, oggi subordinata al consenso delle parti. Si potrebbe probabilmente immaginare un sistema per cui, trattandosi di prove assunte in dibattimento o nell'incidente probatorio, si renda necessario un parere obbligatorio ma non vincolante delle parti, così che gli atti possano essere acquisiti e prevedere poi che, se una parte lo richiede, il giudice senta di nuovo la persona, però - ripeto - dopo aver acquisito gli atti formati in un altro provvedimento.

VIOLANTE. Anche nel caso di indagini preliminari?

VIGNA, *magistrato*. In quel caso non vi sono problemi. La questione nasce quando ci si deve servire di quegli atti come prova. Ci dovrebbe essere secondo me sulla richiesta degli atti un parere obbligatorio delle parti, ma un parere non vincolante, prevedendo poi, su richiesta della parte, che il giudice senta di nuovo, nel dibattimento *ad quem*, la persona oggetto dell'atto: ad esempio, se si è trattato di una perizia, si potrebbe risentire il perito, però una volta acquisita la perizia.

MOTTA, *magistrato*. Vorrei riprendere il discorso del dottor Vigna a proposito delle modifiche all'articolo 238 del codice di procedura penale. Vorrei riferirmi in particolare all'esigenza del consenso dell'altra parte che, a mio avviso, rende acquisibili sostanzialmente solo gli atti inutili, quelli ai quali non si oppone la difesa o il pubblico ministero. Si potrebbe, secondo me, attribuire al giudice la facoltà di decidere sull'ammissibilità dell'acquisizione delle prove, eventualmente previo quel parere al quale faceva riferimento il dottor Vigna, con il limite - come del resto oggi è previsto - che si tratti di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento, cioè di verbali di atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, prevedendo espressamente la possibilità di prova assunta dal giudice per l'indagine preliminare, come ad esempio la trascrizione di intercettazioni telefoniche, o dal giudice nell'udienza preliminare.

Per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 238, ritengo ingiustificata la limitazione dell'acquisizione dei verbali di prova assunti in un giudizio civile, dopo la definizione del giudizio con sentenza passata in

giudicato, in quanto non mi pare in linea con la regolamentazione delle questioni pregiudiziali, essendo ritenute pregiudiziali solo le questioni relative allo stato di famiglia o alla cittadinanza. Solo se le questioni interessano lo stato di famiglia o la cittadinanza si prevede la necessità di un giudizio finito, mentre per gli altri giudizi civili i verbali di prova sarebbero liberamente valutati dai giudici.

Per quanto riguarda l'articolo 267, continuo a ripetere lo stesso discorso. Comprendo che vi è l'articolo 37 della legge di delega, ma tale legge è stata ormai infranta dall'ultimo decreto-legge e quindi potrebbe aversi una modifica, in quanto non si comprende il diverso trattamento in tema di diritti costituzionalmente garantiti, come quello alla riservatezza o alla perquisizione personale o dei locali, all'ispezione e al sequestro, per i quali è possibile per un pubblico ministero provvedere direttamente e ciò, invece, non è possibile per un mezzo di ricerca della prova come l'intercettazione telefonica. Pur dando atto alla validità delle modifiche apportate con il decreto-legge n. 76 del 1991, ritengo necessario che il pubblico ministero possa disporre intercettazioni telefoniche senza la necessità di autorizzazione da parte del giudice e, ugualmente, possa prorogarle, fermo restando il meccanismo successivo che riguarda la trascrizione con perizia che il giudice continuerebbe a disporre con il meccanismo delle indagini preliminari o con meccanismi parificati a quello della perizia. Ciò comporterebbe una maggiore snellezza e, forse, anche una maggiore riservatezza, evitando questi continui passaggi per le richieste di autorizzazioni.

Per quanto riguarda l'articolo 268, il termine di cinque giorni entro il quale devono essere depositati i verbali delle intercettazioni costituisce una strozzatura per il pubblico ministero. La stessa ipotesi che esso possa essere ritardato - come è previsto oggi - fino alla chiusura delle indagini preliminari rende in pratica inattuabile la fase successiva della trascrizione con perizia da parte del giudice delle indagini preliminari. Sarebbe quindi da studiare la possibilità che non si indichi un termine, ma che vi sia l'obbligo del deposito prima di procedere alla trascrizione con perizia da parte del giudice.

Sempre in tema di intercettazioni (ma questa ipotesi è a cavallo della possibilità di utilizzare le intercettazioni per procedimenti penali diversi da quello per il quale furono disposte), il meccanismo di cui all'articolo 270 è irrealizzabile non solo nella pratica, ma anche in assoluto, nell'ipotesi in cui l'esigenza di utilizzare le intercettazioni in un procedimento diverso da quello per il quale furono disposte sorga successivamente alla irrevocabilità della sentenza pronunciata in ordine al procedimento per il quale le intercettazioni vennero disposte. In questo caso, in base al secondo comma dell'articolo 269, le registrazioni sono già state distrutte, sicchè non vi è alcuna possibilità di utilizzarle in un procedimento diverso. Inoltre, è da rilevare un difetto di coordinamento con l'ultimo decreto-legge in materia. Infatti, l'articolo 270 prevede, per le utilizzazioni in un procedimento diverso, che le intercettazioni debbano essere indispensabili, laddove invece nel decreto-legge si prevede che sia sufficiente la necessità delle intercettazioni ai fini delle indagini. D'altro canto, appare ingiustificata la diversa categoria di reati per i quali le intercettazioni sono utilizzabili. Difatti, basterebbe far riferimento ai reati previsti dall'articolo

266 e non prevedere reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

Con riferimento all'idoneità e all'incisività degli istituti della testimonianza, della perizia e della ricognizione, ritengo fondamentale la possibilità di recuperare le dichiarazioni assunte dal pubblico ministero (mi riferisco, naturalmente, a dichiarazioni rese da persone informate sui fatti e non a dichiarazioni rese in presenza del difensore, in quanto queste ultime sono già recuperabili), perchè ciò «sanerebbe» molto in presenza di ritrattazioni a dibattimento, indipendentemente dal fatto che le dichiarazioni siano state assunte sul luogo e nell'immediatezza del fatto. La limitazione relativa alle dichiarazioni assunte sul luogo e nell'immediatezza del fatto rimarrebbe soltanto per le dichiarazioni assunte dalla polizia giudiziaria, sicchè quelle rese al pubblico ministero (sempre che siano state utilizzate per le contestazioni dopo che la parte abbia regolarmente deposto) sarebbero, in caso di difformità, recuperate ed acquisite nel fascicolo per il dibattimento e quindi costituirebbero elemento di prova. Ciò consentirebbe - insieme alla modifica cui faceva cenno poco fa il dottor Vigna, che è sicuramente determinante e che costituisce una riscrittura del delitto di falsa testimonianza e della previsione di un reato di falsa testimonianza o di un reato analogo per le dichiarazioni rese al pubblico ministero - una valida salvaguardia di quelle dichiarazioni che spesso sono le più genuine e non soltanto per l'immediatezza con la quale sono state rese. Ritengo che ciò sia imprescindibile per ridare credibilità all'istituto della testimonianza. Le mie affermazioni si basano sull'esperienza condotta a Lecce, dove per alcuni procedimenti, per i quali si era proceduto in istruzione sommaria e per i quali deve procedersi con il nuovo rito, il testimone che aveva già deposto, chiamato per confermare quanto dichiarato nella fase delle indagini preliminari, dichiarava di non voler dire più nulla.

Un altro aspetto che vorrei trattare è quello della ricognizione di persona. Per quanto mi riguarda, prevederei, come per l'articolo 360, in caso di accertamento tecnico non ripetibile, la possibilità per il pubblico ministero, in caso di urgenza ed entro un termine che potrebbe essere, ad esempio, quello di 15 giorni dall'accadimento del fatto, di procedere alla ricognizione di persona o di cosa con le modalità di cui all'articolo 360, naturalmente con gli aggiustamenti del caso. Come sapete, per le ricognizioni di persona la tempestività è spesso determinante per l'esito e per il risultato dell'atto. Sempre con riferimento all'articolo 360, per evitare problemi che talvolta si sono avuti e per evitare il ricorso all'incidente probatorio e alle difficoltà connesse, tenuto conto che l'aspetto tecnico-scientifico nella consulenza e nella perizia è predominante rispetto all'intervento di colui che affida l'incarico, prevederei la possibilità di estendere l'accertamento tecnico, non ripetibile da parte del pubblico ministero, a determinate materie prestabilite. Ad esempio, in materia di stupefacenti, già adesso, con una interpretazione che forza il concetto della non ripetibilità limitatamente alla quantità della sostanza, a Lecce si opera in base all'articolo 360. Si ritiene cioè non ripetibile l'accertamento sulla sostanza stupefacente perchè la quantità sarà modificata, dovendosi utilizzare una aliquota per le analisi. È un concetto ai limiti: ad ogni modo, per evitare problemi interpretativi, si potrebbe prevedere che in materia di stupefacenti il pubblico ministero può pro-

cedere ad un accertamento tecnico con il valore dell'articolo 360. Lo stesso discorso potrebbe valere per le armi, per le quali l'accertamento non è ripetibile se si tratta di mettere in evidenza la matricola abrasa, mentre è ripetibile se si tratta di fare una comparazione con bossoli. Ciò crea dei problemi, in quanto con la comparazione con bossoli, dovendosi utilizzare un'arma, pur non trattandosi di un atto non ripetibile, si possono danneggiare parti che, a seguito di un uso ripetuto, possono modificare le impronte che lasciano. Questo sarebbe un vantaggio, perchè si eviterebbe di ripetere l'accertamento. Analogo discorso potrebbe farsi per gli esplosivi. Essendo immediatamente necessaria la distruzione dell'esplosivo residuo, si ricorre spesso ad una interpretazione estensiva del concetto di non ripetibilità. Ciò consentirebbe un miglioramento dell'istituto.

La formulazione attuale dell'articolo 360 dovrebbe essere modificata relativamente alla possibilità di riserva *sine die* di incidente probatorio, che paralizza gli atti del pubblico ministero. Se non si vuole eliminare completamente la possibilità di far ricorso al giudice delle indagini preliminari con un incidente probatorio (che ho anche previsto, sia pure in alternativa nell'ipotesi più drastica), bisogna far sì che la parte «promuova richiesta» e non «faccia riserva» di incidente probatorio, oppure che alla parte si assegni un termine brevissimo - di tre o cinque giorni - entro il quale, dopo aver fatto la riserva, promuovere l'incidente presso l'autorità competente, onde evitare di dover rimanere appesi ad un filo fino al termine delle indagini.

Ritengo che dovrebbero essere apportate modifiche anche agli articoli 503 e 513. La modifica dell'articolo 338 è collegata alla modifica del valore delle dichiarazioni rese al pubblico ministero, poichè quelle dichiarazioni sarebbero recuperabili per procedimenti connessi. Quanto da me esposto è comunque più dettagliatamente illustrato nella nota che ho consegnato alla Commissione.

MARINI, *procuratore della Repubblica di Torino*. Signor Presidente, ho predisposto una nota scritta che ho già consegnato alla segreteria. Non sto a ripetere quello che è già stato detto e quindi mi soffermerò soltanto su alcuni aspetti.

Per quanto riguarda le intercettazioni, vorrei fare soltanto due osservazioni. La prima concerne il limite di pena previsto per i reati per i quali è consentito oggi l'uso di questo mezzo di prova: è richiesta una pena superiore nel massimo a cinque anni. Accade quindi che, per esempio, tutta la materia tributaria resti fuori da tale previsione mentre, per esperienza, i reati tributari sono spesso un importante veicolo di accesso ai reati più gravi (questo purtroppo lo si scopre soltanto con il tempo. Non vedo alcun ostacolo a che, supportati da adeguate motivazioni, si abbassi il limite dei 5 anni per consentire l'intercettazione.

Vi è poi un secondo aspetto relativo alla cancellazione dei nastri, obbligatoria quando si chiede l'archiviazione. Un'interpretazione rigorosa del codice impone che, una volta che viene chiesta l'archiviazione della notizia del reato, vi sia la cancellazione dei nastri registrati. Questo ostacolo deve essere superato perchè, qualora gli atti debbano tornare al pubblico ministero (in quanto le indagini possono essere riaperte), la cancellazione porta un danno irreparabile.

Vorrei sottolineare poi una questione legata al rapporto tra intercettazione processuale ed intercettazione effettuata per comminare misure di prevenzione. È possibile effettuare delle intercettazioni preventive, non utilizzabili tuttavia nel processo. Però, una volta iniziato un procedimento di prevenzione che fa richiamo alla normativa processuale, le intercettazioni preventive, che non sarebbero utilizzabili in sede processuale, sono o no utilizzabili per infliggere la misura di prevenzione? Rispondere a tale quesito cambierebbe notevolmente l'ottica in cui vengono fatte tali intercettazioni perchè, se non posso utilizzare quelle effettuate all'interno di un procedimento, dovrei aprirne uno in via sperimentale al fine di avere un mezzo di prova legittimo da trasferire. Ciò mi sembra veramente un non senso, anche tenendo conto dei termini processuali ristretti che ci vengono imposti.

Tralascio di affrontare il tema concernente l'incidente probatorio perchè è stato già ricordato, tuttavia mi sembra necessario sottolineare un problema molto drammatico che deve affrontare chi conduce le indagini. In sostanza l'esigenza dell'indagine va a scardinare i principi del nuovo codice perchè si finisce sempre con il chiedere di poter compiere certe attività e poi di utilizzarle in una maniera che contrasta - lo ripeto - con le norme contenute nel codice. Si dice: o si fa un incidente probatorio segreto, che tra l'altro va contro una sentenza della Corte costituzionale, oppure si chiede di utilizzare completamente, ai fini di una piena prova, gli atti assunti quanto meno dal pubblico ministero. Vorrei soffermarmi su tale aspetto.

Il codice che è stato scelto dal nostro legislatore assomma le garanzie del rito inquisitorio a quelle del rito accusatorio: sembra una banalità ma tale affermazione ha un notevole valore. È stato redatto un codice che contiene le garanzie previste da un sistema e dall'altro e che ciò sia vero lo dimostra la recente letteratura, che ormai un po' tutti conosciamo, sulla *cross examination*, l'esame delle parti così come avviene nel processo anglosassone in cui, ad esempio, la polizia giudiziaria riferisce su quanto appreso dai testi e dall'indagato, cosa che da noi è vietata in maniera radicale. Ciò porta ovviamente ad enormi problemi di perdita di conoscenza in sede processuale.

Inoltre il sistema anglosassone si fonda su un principio di lealtà che comporta due o tre elementi fondamentali. Innanzitutto lo stesso indagato può astenersi dal rendere dichiarazioni ma se le rende diventa testimone, cosa che da noi non è prevista. In secondo luogo la difesa deve improntare la propria attività al principio di lealtà; a tale riguardo il Consiglio superiore della magistratura nel 1989 affrontò un dibattito molto interessante sulla prova nel dibattimento; a tale incontro venne invitato l'avvocato D'Adduzio che, pur essendo italiano, esercita ormai da molti anni a Londra. Egli basò tutto il suo intervento sul principio di lealtà in base al quale un difensore inglese non si permetterebbe mai nè di utilizzare un teste cui non crede, nè di mettere in difficoltà il teste dell'accusa quando sa che dice il vero. È questo il principio basilare di quel sistema. Assumere, anche con maggiori garanzie, tale dettato alla base del nostro sistema mi sembra ponga problemi non facilmente risolvibili in termini di efficacia e di efficienza del processo.

Rimanendo in tema, mi sembra che occorra compiere una scelta all'interno delle modifiche, che da più parti si stanno ventilando, circa la

non presenza dell'indagato all'incidente probatorio e la segretezza del nome, della persona e delle circostanze. È una scelta di politica legislativa perchè la questione non può essere risolta in termini tecnici. Se si pensa che una serie di processi non può essere portata a conclusione con questo sistema, un sistema va cambiato radicalmente e, se si deve prefigurare il doppio processo per evitare che una perdita di garanzie vada ad incidere su tutti i processi, occorre affrontare seriamente il problema. Se l'incidente probatorio deve essere un momento anticipato del contraddittorio è chiaro che la difesa deve essere in grado di sapere chi verrà esaminato e su cosa: impedire che ciò avvenga significa mettere la difesa nella assoluta impossibilità di compiere un controesame che deve essere preparato e non improvvisato. La difesa deve essere in grado di avere conoscenza delle notizie e dei documenti da contestare, altrimenti diventa un finto controesame e, siccome l'incidente probatorio ha piena valenza nel dibattimento, ciò significa vanificare in sostanza il contraddittorio.

In conclusione, o si stabilisce che per una serie di processi il contraddittorio è soltanto formale, perchè è l'accusa a non essere garantita, e che il sistema va cambiato (ma a quel punto si rinuncia a dare una garanzia alla difesa) oppure si accetta il rischio che la difesa sia avvantaggiata da condotte illecite del proprio cliente di cui, magari, il difensore è assolutamente all'oscuro, penalizzando così l'altra parte. In questa situazione abbiamo una garanzia formale che di fatto non garantisce l'accusa: modificare tale previsione mi sembra porti comunque ad una diminuzione nelle garanzie della difesa.

A mio parere il discorso non può essere esteso a tutti i processi indiscriminatamente, perchè significherebbe poi vanificare il contraddittorio anche nei casi in cui si può svolgere in maniera sufficientemente garantita, e quindi si potrebbe pensare ad un doppio processo.

Non sto a parlare degli accertamenti tecnici.

Circa l'acquisizione dei documenti, è stato detto che il limitarla soltanto al consenso di tutte le parti è eccessivo, perchè è evidente che chi non ha un interesse processuale non acconsentirà mai ad acquisire certi documenti. È quindi una finzione. Tuttavia si potrebbe prevedere un potere del giudice di acquisire documenti quando lo ritiene utile e necessario, con una limitazione per la parte che non ha chiesto l'acquisizione; il documento, cioè, sarebbe acquisibile soltanto quando si dimostri che non era acquisibile al momento dell'apertura del dibattimento. In caso contrario si consentirebbe che la parte che è a conoscenza di tale documento, per evitare che la controparte si prepari, non ne chieda l'acquisizione tempestiva e la chieda soltanto nel corso del dibattimento. In conclusione l'acquisizione dovrebbe essere consentita soltanto quando la parte dia dimostrazione del fatto che ne ha avuto notizia solo in un momento successivo; altrimenti si scardinerebbe il principio della piena *discovery* (mi si passi questo brutto termine) almeno al momento dell'apertura del dibattimento.

Vorrei introdurre infine la questione delle strutture, sulla quale mi piacerebbe che ci si soffermasse per un attimo.

Non è un discorso solo tecnico, ma assume toni politici e credo questa sia la sede adatta per affrontarlo. Siamo di fronte ad una situazione paradossale: la maggior dipendenza di fatto del pubblico ministe-

ro dai servizi di polizia giudiziaria e quindi dagli organi di Governo. Oggi più che mai la creazione delle sezioni di polizia giudiziaria ha finito per ottenere il risultato opposto. Siccome il pubblico ministero si muove nell'ambito ristretto dell'indagine e siccome le sezioni non funzionano e non sono ben viste dai servizi, di fatto tutte le possibilità di collegamento passano attraverso la scelta degli stessi servizi di polizia giudiziaria di comunicare o meno al magistrato.

Tutte le volte che ho saputo che un'indagine poteva essere sviluppata collegandomi ad un'altra indagine è stato grazie al nucleo operativo o alla squadra mobile, ma non per merito delle mie sezioni che sono all'oscuro di tutto. Questo significa che la possibilità del pubblico ministero di muoversi verso indagini collegate dipende dai servizi, perchè la struttura della magistratura non consente questi collegamenti.

Tutto il discorso relativo alle procure generali - secondo me - è molto ambiguo. È un tema delicato, ma il funzionamento delle procure generali dà adito a molte perplessità. Innanzi tutto si tratta di persone che molto spesso finiscono nelle procure generali al termine della carriera e sono quindi disinteressate di fronte a quanto succede; non sono pertanto le persone più indicate per attivarsi, collegarsi e sapere. In secondo luogo, si tratta molto spesso di situazioni vicine (va detto in questa sede, altrimenti non si può dichiarare mai) ai centri di potere. L'episodio della FIAT e del procuratore generale di Torino, cosa dimostra? Che più ci si avvicina ai vertici locali della magistratura e più le possibilità di condizionamento si fanno forti.

Rimettere a sedi tradizionalmente legate a certi ambienti la discrezionalità di operare i collegamenti mi sembra pericoloso. Se tutto si concentra in quella sede, gli altri devono passare attraverso un filtro che non garantisce efficienza nè rispetto alle procure generali, nè nei confronti del sostituto che compie queste comunicazioni.

In questo momento, con delle sezioni di polizia giudiziaria assolutamente incapaci di funzionare, mi sembra si dipenda molto di più dai servizi rispetto a prima. Al magistrato non fa piacere questa dipendenza che lo condiziona; questo più l'indagine è delicata e va a toccare interessi forti, tanto più il condizionamento si fa sentire. Il problema è rendere efficienti le sezioni, dal momento che esistono e devono essere in grado di funzionare.

L'ipotesi relativa al fatto che il magistrato sulle indagini collegate dovrebbe passare attraverso l'accesso alla banca dati del Ministero dell'interno non è attuata.

FALCONE, procuratore aggiunto della Repubblica di Palermo. Questa possibilità esiste già.

MARINI, procuratore della Repubblica di Torino. Formalmente sì, ma quando si chiede il collegamento non arriva mai.

VIOLANTE. Se il magistrato chiede l'accesso alla banca dati del Ministero dell'interno non l'ottiene?

MARINI, procuratore della Repubblica di Torino. Se avanziamo la richiesta, ci arriva un tabulato, ma poi non siamo in grado di avere nel

nostro ufficio un terminale collegato che consenta di avviare direttamente le indagini senza rivolgersi a terzi.

Una seconda questione è molto delicata e non trova d'accordo nemmeno i colleghi del mio ufficio. Mi riferisco al problema dell'articolo 60. Fino al momento in cui non viene formulata l'imputazione, l'indagine è conosciuta solo dal magistrato e gli altri uffici non possono saperlo. Se si esercita l'azione penale senza il ricorso all'articolo 60, il carico pendente viene registrato sul casellario nazionale e diventa un dato conoscibile. Mi chiedo allora se non sia possibile (salvo l'ipotesi di segretezza) consentire a magistrati anche di altri uffici di conoscere dati eventualmente inseriti nel casellario centrale, ma vincolati al segreto del singolo ufficio. Si tratta di un problema anche tecnico-informatico, ma ora non è possibile conoscere queste informazioni. Invece potrebbe essere un veicolo attraverso cui un magistrato di un'altra sede, venendo a conoscenza del fatto che presso una diversa procura è pendente un processo nei confronti di una certa persona, potrebbe operare un collegamento.

Avanzo questa ipotesi per tentare di uscire dall'isolamento in cui oggi è chiuso il pubblico ministero a causa dell'inefficienza delle sezioni e dell'ostruzione che molto spesso oppongono i servizi di polizia giudiziaria.

Per quanto concerne il tribunale della libertà, la questione mi sembra drammatica e radicale come il precedente problema. Se si vuole che questo tribunale sia luogo di effettivo contraddittorio, allora segretare non solo i nomi di chi ha reso dichiarazioni, ma anche i verbali, ripropone il problema di compatibilità con le garanzie della difesa e appunto con l'effettivo contraddittorio. Ma allora, nell'attuale sistema complessivo, ha senso la presenza di un tribunale della libertà con controlli così vasti come è attualmente? Era ovvio che un tribunale simile dovesse esistere in un sistema che prevedeva misure restrittive da parte del pubblico ministero. Ma ora che lo stesso pubblico ministero, se chiede una determinata misura ad un giudice terzo, ha un obbligo di interrogatorio entro cinque giorni per la verifica della sussistenza della prova, ha ancora senso l'esistenza di un tribunale della libertà, visto che nell'interrogatorio medesimo si devono esternare le fonti di prova all'interrogato? Si dovrebbe forse lasciare un controllo di legittimità alla Corte di cassazione, sperando sia solo un controllo appunto di legittimità e non di merito.

SALVI, *magistrato*. Anch'io, come tutti i colleghi che mi hanno preceduto, vorrei partire dal problema della genuinità della prova, del quale mi preme affrontare alcuni aspetti che di solito vengono trascurati e che invece - a mio parere - sono centrali.

Mi trovo d'accordo con quanto diceva il collega Marini in ordine alle scelte effettuate nell'impostazione del codice, intervenendo sulle quali possono determinarsi effetti di scardinamento della struttura del codice stesso che devono essere ben valutati. Ciò non toglie che il problema sia essenziale, perchè chiunque lavori effettivamente in procedimenti relativi alla criminalità organizzata o che comportino indagini di carattere complesso non può non porsi fondatamente il problema della genuinità della prova nella sua acquisizione e nella sua successiva utilizzabilità. È una questione che ha assunto un rilievo drammatico.

Più che essersi raggiunta una sorta di unione tra le garanzie del rito inquisitorio e quelle del rito accusatorio, come ha detto Marini, vorrei precisare che non sono state previste quelle contromisure rispetto alle garanzie che nell'uno e nell'altro rito erano contemplate. Non solo non si sono unite le garanzie, ma non si sono previsti quei meccanismi di controllo precedentemente contemplati dai due diversi riti.

Innanzitutto i poteri disciplinari del giudice nell'assunzione della prova (e la questione nei processi di criminalità organizzata è essenziale) non possono non essere accompagnati da un potere sanzionatorio immediato e diretto, che consenta non solo - come è nel sistema attuale - una valutazione di secondo grado sulle modalità con cui si è formata la prova, ma consenta altresì il controllo della genuinità dell'assunzione della prova stessa.

Per esempio, quando avviene l'esame diretto, l'inquinamento della fonte di prova si verifica nel momento stesso in cui viene posta la domanda scorretta, suggestiva o intimidatoria; non si pone dopo, quando il testimone risponde. Un giudice che è impotente rispetto a questa situazione, cioè un giudice che non è in grado di intervenire per prevenire e per reprimere, se i comportamenti si riproducono, è un giudice che è nelle mani delle parti ed in particolare nelle mani della parte scorretta.

È quindi evidente che la terzietà del giudice non ha niente a che vedere con il fatto che sia un giudice «disarmato»; al contrario, il giudice, proprio perchè terzo, proprio perchè arbitro dovrebbe avere degli strumenti immediati e diretti di sanzione anche sotto il profilo disciplinare.

Ho affrontato questo tema, non mi ci dilungo, ma esso si collega in maniera molto diretta col problema dell'attività investigativa del difensore, che è un problema che ancora noi non abbiamo nei termini drammatici che sicuramente si porranno, perchè probabilmente ancora non tutti hanno compreso le potenzialità dell'attività investigativa del difensore.

PRESIDENTE. Anche per i costi.

SALVI, magistrato. Sì, anche per i costi, ma in processi di criminalità organizzata non credo che questo problema ci sarà; il problema dei costi si porrà per il piccolo processo; al contrario non sarà nei processi di criminalità organizzata, nel momento in cui il difensore comprenderà e, forse, più ancora che il difensore, nel momento in cui le organizzazioni criminali comprenderanno qual è il grande potere che viene loro attribuito dall'articolo 38 delle disposizioni di attuazione, che è peraltro norma che avrebbe potuto anche non esservi, nel senso che i poteri di attività investigativa si ricavano in linea generale dalla struttura del codice; ecco, il fatto che si sia scelto, per incapacità di sciogliere il nodo della disciplina dell'attività investigativa, di disciplinare questa attività con un articolo 38 che, in buona sostanza, non disciplina nulla, ha non solo delle conseguenze potenziali gravissime all'interno del singolo processo, ma addirittura, io credo, delle potenzialità inquinanti sotto il profilo istituzionale, ordinamentale e, in particolare, nella modificazione del ruolo del difensore e del suo rapporto con l'assistito, ed ha effetti

che possono essere dirompenti sotto tutta una serie di profili. Ho fatto un esempio che ripeto brevemente.

Quali sono i limiti dell'attività informativa, di assunzione di informazioni da parte del difensore? Non ve ne sono, sostanzialmente, disciplinati, nè mi pare che se ne possano ricavare dal punto di vista sistematico. Di conseguenza, dovrebbe essere per esempio possibile per il difensore assumere informazione dal coimputato collaborante, anche detenuto. Dovrebbe essere possibile per un difensore, quindi, avere un rapporto immediato e diretto, e dirò di più, ancor prima che questo imputato collaborante sia reso a lui noto, perchè non vi è nulla che gli impedisca di svolgere la sua attività prima che vi sia una scoperta delle carte da parte del pubblico ministero. E chi garantirà la correttezza di questo rapporto? Chi garantirà che attraverso questo rapporto non passi un'attività di inquinamento? Come viene disciplinato? Questo è uno dei tanti esempi che però, ovviamente, devono trovare necessariamente una disciplina normativa.

Un altro punto che si ricollega, a mio parere, anche se indirettamente, al problema della prova è costituito dal coordinamento nell'ufficio e tra uffici. Anche questa è una tematica ormai lungamente affrontata.

Io credo che l'articolo 118-*bis* delle disposizioni di attuazione non sia in grado di risolvere i gravissimi problemi che si pongono in tema di coordinamento; e credo che non sia in grado di risolverli perchè in realtà, come già altri hanno sottolineato anche oggi, i problemi del coordinamento sono innanzi tutto nel suo carattere non dico volontario, perchè non di coordinamento volontario si tratta, ma in ogni caso di coordinamento necessitato quando concorrono le condizioni, con una valutazione di discrezionalità tecnica, ma comunque rispetto al quale non vi sono strumenti processuali cogenti che consentano che questo si verifichi.

Il punto nodale, a mio parere, è che fino a questo momento il coordinamento è stato affrontato come problema ordinamentale e si è esaurito nei suoi aspetti ordinamentali; e, indubbiamente, gli aspetti ordinamentali sono relevantissimi. Ma, a mio parere, se si esaurisce questa complessa tematica nella individuazione degli organi competenti per effettuare il coordinamento, in considerazione dello strettissimo nesso che vi è fra la struttura del rito, la libertà di indagine del pubblico ministero in relazione al meccanismo della competenza per connessione e al favore per la separazione e alla strutturazione dei rapporti tra uffici che da questi aspetti derivano (e che è a mio parere una strutturazione positiva), noi corriamo due rischi, se seguiamo la sola linea ordinamentale: il primo è quello di avere un coordinamento sostanzialmente inefficiente e il secondo è quello di introdurre una modificazione sostanziale nei rapporti tra procure generali e procure della Repubblica, che reintrodurrebbe i problemi che si era inteso risolvere con la nuova strutturazione dei rapporti e che non è coerente nella maniera più assoluta con la struttura del rito, per una serie di ragioni che già sono state a lungo affrontate in altra sede.

Allora io credo che, unitamente agli aspetti ordinamentali, vadano affrontati gli aspetti più propriamente procedurali che vi sono, che possono essere risolti su questo piano e che sono, in buona sostanza, non

diversi da quelli che qui sono stati trattati in relazione all'utilizzabilità degli atti e ai rapporti che in questo tema si possono intravedere.

In particolare, mi pare assolutamente necessario individuare meccanismi che consentano la risoluzione autoritativa di contrasti positivi tra pubblici ministeri, non solo nelle ipotesi di conflitti di competenza, ma anche nelle ipotesi di interferenze in indagini collegate. Questo perchè in realtà, nella situazione attuale, è improponibile la risoluzione attraverso proposizione di conflitto (intendo attraverso la sollecitazione del giudice), in quanto le ipotesi di maggiore contrasto nelle indagini collegate non si verificheranno tanto nella rivendicazione contestuale di competenza da parte di uffici diversi, ma si verificheranno in ordine a indagini collegate nelle quali ognuno continuerà a ritenere che l'altro sia competente per il fatto per cui procede, ma che in realtà hanno collegamenti fattuali tali, ineliminabili, che richiedono accertamenti che possono anche essere irripetibili nei vari atti. E tenete conto che, rispetto agli accertamenti irripetibili che si compiono in queste condizioni, io non credo che la disciplina attuale nè dell'articolo 512 nè dell'articolo 238 ci consenta di risolvere i gravissimi problemi che si pongono, pena un'interpretazione che sostanzialmente vanifica il diritto di difesa.

Di conseguenza, io credo che si debba affrontare, prima ancora dell'aspetto ordinamentale, il problema del rapporto tra questi atti e, più in generale, il problema della possibilità di risoluzione incidentale di contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero, anche al di là delle ipotesi dei conflitti di competenza.

Per quanto riguarda il coordinamento della polizia giudiziaria, a me sembra che le ottime iniziative che in questo senso sono state prese per realizzare il coordinamento risentano degli stessi problemi che ho indicato poc'anzi, nel senso cioè che anche in questo caso non sia stata sciolta alla radice la difficoltà di fondo di realizzare un coordinamento tra le varie forze. In realtà abbiamo tre o quattro sezioni di polizia giudiziaria anche se continuiamo a considerarle come una sezione sola; allo stesso modo avremo sicuramente l'impossibilità di realizzare un coordinamento effettivo. Si tratta quindi di prendere il toro per le corna: Pino Arlacchi poneva il problema della polizia giudiziaria come corpo separato e specializzato; non credo sia questa la soluzione, perchè ci troveremmo ad affrontare il problema di cui parlava il dottor Marini poco fa, cioè che altri corpi assorbirebbero le funzioni della polizia giudiziaria e a noi rimarrebbe una struttura inefficiente, incapace e scollegata. Vanno pertanto assicurati alla polizia giudiziaria meccanismi retributivi, di carriera e di riconoscimento delle capacità. Il problema della polizia giudiziaria non può più essere confuso nella sua qualificazione e nel suo modo di operare: non è più richiesta una polizia giudiziaria del fatto, ma un corpo che sappia che un determinato fatto è investigato in relazione ad un processo, ad un particolare dibattimento; che sappia cioè non soltanto individuare le fonti di prova, ma anche individuarle in modo tale che esse siano utilizzabili per gli sviluppi successivi del procedimento.

Desidero ora affrontare un problema che forse è stato sottovalutato in quanto apparentemente minimo, ma che è di grande importanza specie per i processi di criminalità organizzata. Parlo del registro delle notizie di reato, in particolare del registro C, il famoso registro delle «non

notizie di reato» che si va lentamente trasformando in un registro degli atti relativi. Questo è molto preoccupante ed è una tendenza che va contrastata anche sul piano normativo perchè alla iscrizione nei registri di reato A e B sono connesse garanzie non solo per l'indagato, ma anche per l'esercizio e per il controllo sull'esercizio penale che non possono essere vanificate mediante l'iscrizione nel registro delle «non notizie di reato», che non è sottoposto al controllo giurisdizionale. In molti casi si è verificato che nel registro C vengono iscritte le notizie di reato più delicate *in itinere* o *in fieri*. In realtà questo non avviene soltanto per cattiva volontà o addirittura per abuso, ma anche perchè non è disciplinato sotto il profilo procedimentale un aspetto che invece va riconosciuto, cioè che tra le principali attività del pubblico ministero c'è la ricerca di notizie di reato.

Va pertanto disciplinata la ricerca di notizie di reato come attività complessa che può comportare anche atti che non so se definire di indagine, ma che sono comunque finalizzati a questo scopo. Si tratta di un'attività fondamentale per i processi di criminalità organizzata, se si è consapevoli che la ricerca della notizia di reato non è soltanto la lettura del giornale o la preparazione del fascicoletto, ma la capacità di raccogliere atti e documenti, magari di leggere gli atti di altri processi per comprendere come in un determinato territorio si strutturino riciclaggi di denaro sporco, rapporti con le banche ed altre attività complesse.

A proposito del problema delle intercettazioni, desideravo svolgere un'osservazione che però è stata in larga parte anticipata dal collega Vigna e quindi non vi ritornerò se non per sottolineare ancora una volta come sia necessaria una modifica legislativa a proposito delle intercettazioni ambientali .

L'ultimo problema che vorrei trattare è quello, relevantissimo, delle impugnazioni. Non è un problema che attiene al tribunale della libertà; abbiamo un sistema di impugnazioni che si basa sul procedimento scritto mentre il procedimento di primo grado è orale. Non è possibile mantenere un giudizio di appello cartellare rispetto all'oralità dei dibattimenti. Come dicevo prima, siamo arrivati alla situazione assurda di dover penare per raccogliere il materiale oralmente davanti al giudice e poi in appello si giudica sostanzialmente sotto il profilo cartellare.

Il problema della Cassazione si iscrive in questo contesto. Credo che noi dovremmo esaminare con molta attenzione non tanto gli errori interpretativi o le valutazioni differenti sulle prove come nodo dei problemi che nei mesi e negli anni scorsi si sono verificati, ma dovremmo affrontare la questione del ruolo della Cassazione, chè si è trasformata in un terzo giudice di merito . Non si può non riconoscere questo dato di fatto se si leggono i provvedimenti recenti della Corte di Cassazione che denotano uno stravolgimento del ruolo inizialmente previsto per un organo chiamato a giudicare sulla legittimità e ad entrare nel merito esclusivamente per le specifiche ragioni che tutti conosciamo.

Il meccanismo dell'impugnazione deve essere rivisto e reso adeguato, specie tenendo conto che, così come il procedimento orale non può sottostare ad un giudizio cartellare di appello, tanto più non è sostenibile un terzo giudizio di merito, cartellare ed effettuato a dieci anni dai fatti. Credo che nel suo complesso il problema delle impugnazioni vada rivisto dalle fondamenta, non per tornare indietro ma perchè penso vi

siano nel nuovo codice - e quello delle impugnazioni è esemplare - dei casi di incapacità di portare alle reali conseguenze le impostazioni ideali prescelte. Questa incapacità si è trasformata in gravissimi inceppi procedurali, rispetto ai quali è assolutamente necessario intervenire legislativamente.

MACRÌ, *magistrato*. Il problema della prova visto dal versante di un giudice per le indagini preliminari è leggermente diverso da come lo si vede dal versante del pubblico ministero.

Una prima notazione che viene da fare sulla base degli interventi che sono stati svolti fino ad ora è che, soprattutto nei processi di criminalità organizzata, la prova è diversa dal passato. Nella maggior parte dei casi oggi è fondata sui risultati delle intercettazioni telefoniche. Il fatto stesso che oggi si sia parlato quasi esclusivamente di intercettazioni dà la misura di questa trasformazione. In effetti, mentre nel passato la prova regina era quella testimoniale, oggi questo strumento sta perdendo sempre più validità. La causa va ricercata in particolare nella pressione che le organizzazioni criminali effettuano nel tentativo di disincentivare, attraverso vari strumenti di intimidazione, l'apporto dei testimoni. Per esempio, nella zona dove svolgo la mia attività, Reggio Calabria, il fenomeno del pentitismo è praticamente sconosciuto, inesistente. Accanto a questa realtà vanno ricordati i meccanismi processuali che facilitano una simile trasformazione.

Voglio dire in sostanza che, mentre bene o male, per come la prova era acquisita secondo il vecchio rito, il teste veniva immediatamente sentito dagli organi di polizia giudiziaria, e poi risentito in maniera più approfondita dal pubblico ministero o, ancora meglio, dal giudice istruttore, e poi questa prova scritta aveva e conservava una validità nella fase dibattimentale anche in caso di ritrattazione, oggi il sistema è profondamente diverso perchè, per la prima volta, il teste depone in dibattimento, e le dichiarazioni che per avventura ha reso nella fase delle indagini preliminari sono o del tutto inutilizzabili, o comunque sono dichiarazioni e deposizioni molto sommarie, che non esaudiscono le esigenze probatorie del processo.

Se è così, vi è allora da fare una prima riflessione su questo punto. È cioè impossibile pensare che nei processi di criminalità organizzata, che prevedono una durata delle indagini preliminari, sia pure nel massimo, di circa due anni, ai quali vanno sommati i tempi tra il termine della chiusura delle indagini preliminari e il dibattimento, per cui a volte si arriva a quasi due anni e mezzo, il teste venga sentito per la prima volta ad una tale distanza di tempo dai fatti, e che questa dichiarazione abbia l'unico valore probatorio ai sensi del dibattimento. Occorre allora creare un meccanismo di formazione anticipata di conservazione della prova, un meccanismo che consenta di acquisire questo apporto probatorio in tempi relativamente ravvicinati rispetto ai fatti. Altrimenti, un'eccessiva distanza di tempo rende la prova del tutto inattendibile. È vero d'altronde che esiste lo strumento dell'incidente probatorio, ma c'è anche da dire, stando alla mia esperienza di giudice a Reggio Calabria, che l'incidente probatorio al fine dell'acquisizione della prova testimoniale è utilizzato molto raramente: in questi due anni di mia esperienza si possono contare sulle dita di una mano i casi di utilizzazione dell'incidente

probatorio ai fini dell'acquisizione della prova testimoniale; il che vuol dire che lo strumento è scarsamente utilizzabile sotto questo profilo. Questo avviene innanzi tutto perchè tale possibilità è subordinata alle ipotesi di cui all'articolo 392, lettera *b*) cioè ipotesi estremamente rigorose che richiedono che vi sia un fondato motivo di ritenere che il teste sia minacciato con violenza o con promessa di denaro, eccetera. Nella pratica è abbastanza facile che queste ipotesi si verificino, ma è abbastanza difficile provarlo. Pertanto, questo già comporta un'utilizzazione abbastanza ridotta. Inoltre, vi è anche il problema di come queste ipotesi vengono disciplinate nella fase dell'udienza. Vi faceva cenno il collega Vigna, ed io ho già detto nell'occasione dell'audizione davanti al Consiglio superiore della magistratura che è assolutamente indispensabile che, quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 392, lettera *b*), debba essere preclusa la presenza dell'indagato. È infatti assurdo che si consenta di sentire il teste con l'incidente probatorio, proprio perchè si ritiene che sia minacciato con violenza dall'indagato, e che poi lo si ascolti alla presenza dell'indagato stesso, la quale è già un'intimidazione che fa sentire la sua efficacia in maniera molto pesante, soprattutto quando il tutto si svolge nelle stanze del giudice per l'indagine preliminare, quindi a stretto contatto di gomito.

Questa sarebbe quindi già una modifica assolutamente da introdurre, così come è necessario anche introdurre un meccanismo che consenta l'utilizzazione della prova testimoniale in incidente probatorio ampliando le ipotesi di cui all'articolo 392, lettera *b*), ricomprendendo cioè anche tutte le ipotesi in cui sia opportuno, in relazione ai fatti e alla probabile durata delle indagini preliminari, che venga immediatamente fissata la prova testimoniale, da conservare poi nel dibattimento. Ciò servirebbe innanzitutto a fissare la prova in tempi vicini ai fatti, ed inoltre a deflazionare il dibattimento da una serie di lungaggini, quali quelle di dover ascoltare per la prima volta tutti i testimoni con esame incrociato, e quindi con tutto quello che ciò comporta. Quindi questa modifica sarebbe utile innanzi tutto perchè vi sarebbe un diretto contatto del giudice con il teste, e poi perchè eviterebbe che nel corso delle indagini preliminari l'esistenza del teste venga a conoscenza degli indagati e quindi vengano messi in atto dei meccanismi di intimidazione o di pressione nei confronti del teste medesimo.

Un'altra possibilità di conservazione della prova (mi rendo conto su questo di entrare nella definizione di un meccanismo che forse non è del tutto condiviso) sarebbe quella di dare validità alle dichiarazioni rese dai testi nel corso dell'udienza preliminare, ai sensi dell'articolo 422 del codice di procedura penale. Esiste infatti la possibilità che il giudice per l'indagine preliminare ascolti i testi ai fini della decisione che deve emettere, e però che queste dichiarazioni e questa attività svolta dal giudice dell'udienza preliminare non siano assolutamente utilizzabili in dibattimento. Con questo si crea una singolare - è già stata messa in luce in dottrina - disparità di trattamento tra attività dello stesso organo e con le stesse garanzie di contraddittorio tra le parti che in parte possono essere utilizzate nel dibattimento (l'incidente probatorio) e in altri casi no. Questo tra l'altro, a mio avviso, ridurrebbe una qualche utilità all'udienza preliminare che altrimenti, come la statistica ci dimostra, nella maggior parte dei casi si risolve in mera formalità che prelude al

rinvio al giudizio (i dati portano il novanta per cento di casi di rinvio a giudizio); in tal modo si ridarebbe quindi validità e vitalità all'istituto dell'udienza preliminare, consentendo anche per questa via - ripeto - di deflazionare il dibattimento e di acquisire la prova testimoniale in tempi relativamente vicini ai fatti.

Un secondo punto importante riguarda la repressione del teste falso o reticente. Oggi non è più prevista, come in passato, la possibilità di arrestare il teste falso o reticente, perchè si è detto che questo è uno strumento inquisitorio che esercita una certa pressione nei confronti del teste. Questo, secondo me, è un fatto parzialmente vero, perchè potrebbe esserlo certamente nel caso di testimonianza falsa, ma non in quello di testimonianza reticente, cioè nel caso in cui il teste si rifiuti di rispondere su fatti di cui si è sicuri che egli sia a conoscenza. In questo caso non ci dovrebbero essere preclusioni e dovrebbe essere consentito anche al giudice del dibattimento di applicare immediatamente delle sanzioni nei confronti del teste reticente, quindi non che fornisce una versione dei fatti che potrebbe essere in tutto o in parte diversa da quella di altri testi, ma che rifiuta di rendere testimonianza, di dare il suo contributo, di collaborare con la giustizia così come è suo dovere, rifiutando di osservare il giuramento che ha reso.

È inutile ripetere che anche le dichiarazioni rese al pubblico ministero dovrebbero essere suscettibili di sanzione, magari attraverso una modifica del reato di favoreggiamento che comprenda anche le ipotesi di dichiarazioni rese agli organi di polizia e agli organi investigativi inquirenti come il pubblico ministero. Attraverso questa strada si potrebbe quindi reintrodurre la possibilità di sanzionare le dichiarazioni false o reticenti rese al pubblico ministero.

Come ha detto il dottor Vigna, vi è il pericolo che, attraverso la notifica della richiesta del pubblico ministero, la parte venga a conoscenza dei fatti o dei nomi delle persone che formeranno oggetto della prova e ciò comporterebbe una possibilità di inquinamento probatorio. Però, vi è anche un altro fatto: l'incidente probatorio, così come oggi è strutturato, comporta tempi molto lunghi in quanto prevede il sistema della doppia notifica; in sostanza, nell'attuale sistema è necessario prima notificare la richiesta del pubblico ministero o dell'indagato e, successivamente, notificare il decreto del giudice per l'indagine preliminare che ammette o non ammette l'incidente probatorio. Tale meccanismo comporta tempi molto lunghi: a me è capitato di poter espletare un incidente probatorio a distanza di circa sei mesi dalla richiesta perchè, nel caso di trenta o quaranta persone offese e dislocate sul territorio nazionale, notificare per due volte a tutti i vari avvisi implica una perdita di tempo notevole. Per questi motivi il sistema della doppia notifica va eliminato. Si potrebbe prevedere, salvando anche le esigenze prospettate dal dottor Vigna, un sistema per cui la richiesta della parte (pubblico ministero o indagato) non venga notificata, ma rivolta direttamente al giudice per l'indagine preliminare il quale potrebbe decidere di accogliere o meno la richiesta, fissando un termine per l'espletamento dell'incidente e un termine preventivo per la presentazione di eventuali deduzioni e opposizioni, sulle quali dovrebbe decidere ad esempio due giorni prima della data fissata per l'udienza dell'incidente, come avviene per altri istituti del nuovo codice di procedura penale. Nello stesso tempo dovrebbe essere

rimessa alla valutazione del giudice per l'indagine preliminare la decisione se notificare in tutto o in parte i termini della richiesta, formulata dal pubblico ministero o dalle parti, per salvaguardare quelle esigenze di genuinità della prova che devono essere tutelate, in vista dell'atto che si viene a compiere. Ciò comporterebbe una sola notifica e dei termini rigorosi per le opposizioni e la possibilità per il giudice per l'indagine preliminare, che è a conoscenza di tutti i termini della richiesta, di notificarli in parte per salvaguardare alcuni aspetti di segretezza che devono essere tutelati, salva poi la possibilità per la parte che ha chiesto l'incidente di illustrarli compiutamente in occasione dell'inchiesta.

Per quanto riguarda le intercettazioni telefoniche, vi è il problema già prospettato della compatibilità della durata di intercettazioni, che a volte si protraggono per mesi, con la durata delle indagini preliminari, previste per un tempo di sei mesi. La scadenza di questo termine comporterebbe la rivelazione dell'esistenza di un procedimento a carico di un certo indagato con compromissione dell'esito delle indagini. Ritengo che il problema possa essere risolto attraverso una osservazione pratica e concreta. Le indagini relative a processi per reati di criminalità organizzata particolarmente complessi non vengono mai definite nel termine di sei mesi e quindi è inevitabile che tali processi siano soggetti almeno ad una proroga. Se è così, perchè non prevedere già normativamente che i processi per i reati previsti dall'articolo 407, lettera *a*) del codice di procedura penale hanno un termine di un anno? In questi casi statisticamente la richiesta di proroga è inevitabile. Perchè allora prevedere il termine di sei mesi e poi la possibilità di una proroga certa? Si potrebbe prevedere una durata di un anno che, tra l'altro, eviterebbe il rischio di rilevare l'esistenza di indagini preliminari durante lo svolgimento di una intercettazione telefonica. Si avrebbe anche un alleggerimento di vari adempimenti burocratici (ad esempio trasmissione degli atti da un ufficio ad un'altro). Credo che una ricognizione statistica non possa non portare a questo risultato.

Un altro meccanismo che comporta lungaggini inutili, e secondo me eliminabili, è quello della trascrizione delle intercettazioni telefoniche mediante perizia. Nel caso di intercettazioni telefoniche che si protraggono per mesi, le bobine registrate sono centinaia e il tempo necessario per la loro trascrizione si calcola nell'ordine di mesi. Un lavoro assolutamente inutile per le indagini preliminari perchè il pubblico ministero in genere deposita il risultato delle intercettazioni alla conclusione delle indagini preliminari. Non ha dunque più nulla da fare e questi mesi passano esclusivamente a causa della trascrizione delle intercettazioni. Fra l'altro, risulta dall'osservazione pratica che le trascrizioni non vengono quasi mai lette perchè si fa sempre riferimento ai verbali degli organi che hanno eseguito le intercettazioni stesse.

Se così stanno le cose, questa perdita di tempo può essere evitata, prevedendo, ad esempio, che la trascrizione venga disposta solamente in caso di richiesta delle parti, cioè quando le parti, nell'ascoltare le bobine o nel leggere i verbali, dovessero rilevare divergenze fra le intercettazioni e i verbali stessi. In tali casi potrebbero chiedere al giudice per l'indagine preliminare la trascrizione della registrazione. Si potrebbe prevedere questo sistema che eviterebbe un dispendio di tempo, di denaro e di energie quando le parti non abbiano osservazioni da fare.

In alternativa si potrebbe prevedere una trascrizione automatica, non più soggetta alle forme della perizia, con il perito che ascolta e poi trascrive l'intercettazione.

Si potrebbe prevedere la trascrizione automatica con strumenti che riproducano meccanicamente il contenuto delle intercettazioni in forma scritta. Vi sono degli apparecchi che dall'ascolto, attraverso un impulso riportano il testo in forma scritta. L'una o l'altra di queste soluzioni potrebbe risolvere un problema che oggi incide non poco nella durata dei processi.

Per quanto riguarda la questione del coordinamento delle indagini, anche dopo le innovazioni introdotte dall'ultimo decreto, le cose non sono molto migliorate. Anche l'attribuzione di questo nuovo potere alle procure generali, in termini statistici, non ha comportato un aumento apprezzabile di attività collegate fra i pubblici ministeri. Vi è intanto la necessità di un discorso che riguarda le procure generali che, così come strutturate, non sono idonee nè dal punto di vista della struttura nè dal punto di vista della professionalità a compiere questo tipo di lavoro. Ancor meno lo sono per avocazione di indagini. Presso le procure generali è vista come una iattura la necessità di dover svolgere indagini che il pubblico ministero non ha potuto effettuare.

VIOLANTE. Una volta si discuteva sull'abolizione delle procure generali.

MACRÌ, magistrato. Il nostro è l'unico paese dell'Europa occidentale ad avere tre uffici della procura: una procura generale presso la Corte d'appello, una procura generale presso il tribunale e una procura generale presso la pretura. Non credo che esista una situazione del genere da nessun'altra parte.

Non vedo perchè non si debba arrivare alla concentrazione in un unico organo presso l'ufficio della procura con una sezione per l'appello, una sezione per la pretura ed una sezione per il tribunale. Una tripartizione degli uffici come è attuata oggi è perfettamente inutile e non ha alcun significato concreto. Tuttavia, al di là di tutto ciò (che comporterebbe, tra l'altro, difficoltà ordinamentali notevoli), occorre dire che le procure generali non sono attrezzate per assolvere a questi compiti, soprattutto se essi sono affidati in termini di volontarietà e non di obbligatorietà. Bisogna invece creare meccanismi automatici di coordinamento tra gli uffici che assicurino un coordinamento delle indagini sull'intero territorio nazionale che oggi non c'è.

Per quanto riguarda il coordinamento dei processi, occorre rivedere talune norme sulla connessione, e in particolare l'articolo 12, che, così, come formulato, comporta particolari problemi. Partirò da un esempio pratico minore. Mi è capitato di dover fare 15 processi a carico dello stesso imputato che aveva ricevuto, tramite ricettazione, 50 assegni circolari di origine illecita (frutto di rapine) e li aveva negoziati in tempi e luoghi diversi nell'arco di sei mesi. Ebbene, in casi come questo bisogna istruire 50 procedimenti diversi, fare 50 copie del medesimo rapporto, fare 50 rituali e 50 iscrizioni nel registro generale della procura e nel registro generale del giudice per l'indagine preliminare, con l'aggravio burocratico che ne consegue, salvo consentire poi al giudice per l'indagine

preliminare di disporre, ai sensi dell'articolo 17, la riunione degli atti. Intanto però questa moltiplicazione di carte è già avvenuta senza alcun risultato pratico concreto, ma anzi con danni notevoli, poichè spesso sfuggono i termini di comparazione. Per motivi di turnazione i processi finiscono a giudici per l'indagine preliminare diversi e subiscono sorti differenti, con tutto ciò che ne consegue in termini di economia processuale complessiva.

L'ultimo problema su cui vorrei soffermarmi è quello dei poteri del giudice per l'indagine preliminare nel caso di richieste di archiviazione affrettate o incomplete da parte del pubblico ministero. In effetti, le norme del nuovo codice non consentono un controllo serio ed incisivo da parte del giudice delle indagini preliminari nei casi di archiviazione affrettata o nel caso di inerzia del pubblico ministero. Mi è capitato molto spesso di vedere richieste di archiviazione di omicidi formulate a distanza di 15 o 20 giorni dall'omicidio stesso. I tempi sono questi. È sufficiente un'informativa di carattere sommario, che inquadri l'omicidio nel contesto dello scontro tra determinate cosche, perchè le indagini finiscano. Si chiede la archiviazione senza alcuna indagine particolare e approfondita, come la comparazione balistica o le indagini sulla vita e sul patrimonio della persona offesa o della vittima. In sostanza che poteri ha il giudice delle indagini preliminari? Può richiedere nuove indagini e rimandare indietro il processo, ma di fronte ad una inerzia del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, che non hanno nè la voglia, nè la possibilità di approfondire le indagini perchè devono già occuparsi dell'omicidio successivo, non ha alcuna possibilità concreta. Vi sono dunque, di fatto, una violazione del principio della obbligatorietà della azione penale ed un potere di archiviazione affidato quasi esclusivamente alla discrezionalità del pubblico ministero.

SAIEVA, *magistrato*. Molti degli argomenti che mi proponevo di trattare sono già stati affrontati dai colleghi che mi hanno preceduto. Mi limiterò, pertanto, ad alcune notazioni.

Mi soffermerò, innanzi tutto, sul problema della assicurazione della genuinità della prova. Un collega diceva, evidentemente con un intento provocatorio, che forse sarebbe necessario che si formassero due processi: uno per procedimenti per reati comuni ed uno per procedimenti per reati di criminalità organizzata. In effetti, c'è il rischio che si arrivi ad una, simile bipartizione, nel senso che, almeno per quanto riguarda la prova che consiste nelle dichiarazioni di persone, dal momento che nei processi di criminalità organizzata l'intimidazione di parti offese e di testimoni è sistematica e sono assai rigidi i limiti entro cui queste dichiarazioni possono poi entrare a far parte del fascicolo per il dibattimento, non si può arrivare alla sua utilizzazione. Il rischio allora è che il processo si rilevi, tutto sommato, abbastanza idoneo per procedimenti che si celebrano nei confronti di soggetti marginali e per microreati, e invece inidoneo per i procedimenti relativi a reati più gravi. Il problema è allora quello di contemperare due esigenze. Per un verso, è necessario introdurre correttivi che possano risultare idonei quanto meno ad un parziale recupero di una serie di dichiarazioni attualmente inutilizzate. Per altro verso, occorre mantener ferma l'impalcatura del codice, essendo evidente che un ritorno al passato non sarebbe assolutamente possi-

bile. Pertanto, quando si parla di recupero delle dichiarazioni rese da testimoni o da persone informate sui fatti al pubblico ministero e di recupero totale delle dichiarazioni assunte ai sensi dell'articolo 422, credo si rischi di vanificare l'impalcatura complessiva del codice. Infatti, la prova tornerebbe ad essere formata largamente al di fuori del dibattimento ed il dato essenziale e caratteristico del nuovo processo verrebbe vanificato. Si può seguire invece la strada dei parziali recuperi.

Possono essere attualmente acquisite al fascicolo, previa contestazione, quelle dichiarazioni che siano state assunte dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero durante le perquisizioni e sul luogo e nell'immediatezza dei fatti. La rilevanza statistica di questi casi è assolutamente minima.

Per quanto riguarda le prove acquisite nel corso di perquisizioni, è da rilevare che ordinariamente le perquisizioni sono effettuate non nei confronti di chi possa fornire informazioni sui fatti, ma nei confronti degli indagati o di chi comunque possa essere passibile di indagini. Quindi, di norma, in quella sede non si acquisiranno dichiarazioni poi utilizzabili. Per quanto concerne le dichiarazioni assunte sul luogo e nell'immediatezza dei fatti, si tratta di un evento praticamente impossibile, soprattutto nei processi di cui ci occupiamo. Infatti, che sul luogo e nell'immediatezza dei fatti si possano prendere contatti, da parte della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, con una persona disposta a rendere dichiarazioni è praticamente impossibile. La persona informata sui fatti se potrà riferire delle circostanze utili lo farà in una sede diversa e in un clima diverso. Allora, una soluzione potrebbe essere quella di svincolare la possibilità dell'utilizzazione dell'informazione assunta dal pubblico ministero dal requisito della sua assunzione sul luogo del fatto, di limitarsi a mantenere fermo il presupposto dell'immediatezza e, tuttavia, di allargare i confini di questo intervallo temporale in modo tale che la norma non sia ristretta entro confini che la rendano assolutamente inutilizzabile.

Si potrebbe, per esempio (è una proposta come un'altra) stabilire che possano essere suscettibili di utilizzazione, previa contestazione, quelle dichiarazioni che siano state assunte dal pubblico ministero nelle prime 48 ore dal momento del fatto, visto che quel termine è stato ritenuto dal legislatore necessario e sufficiente alla polizia giudiziaria per delineare il fatto nella sua materialità e nelle sue circostanze. Si potrebbe ancora limitare questo potere al solo pubblico ministero per il diverso rilievo che nel sistema del codice ha quest'organo rispetto alla polizia giudiziaria.

Nella mia nota scritta riferisco di alcuni casi che si sono recentemente verificati davanti agli uffici giudiziari agrigentini. Si tratta di un tentato omicidio in un caso e di un omicidio nell'altro, senz'altro riconducibili all'attività di organizzazioni mafiose. In entrambi i casi si era avuta la possibilità di acquisire dichiarazioni nell'immediatezza dei fatti, ma non sul luogo, in un caso dalla polizia giudiziaria (che aveva proceduto a contestuale riproduzione fonografica delle dichiarazioni), nell'altro dal pubblico ministero (che aveva ricevuto delle dettagliatissime dichiarazioni), dichiarazioni a cui sono immediatamente succedute le relative ritrattazioni. Nel primo caso vi fu la mancata conferma delle dichiarazioni nel momento in cui intervenne il pubblico ministero, anche

se si era ancora a meno di due giorni dal fatto; nel secondo caso il crollo del testimone avvenne in sede di incidente probatorio. Si è dovuto quindi rinunciare a materiale che, con il vecchio sistema, sarebbe stato sicuramente idoneo a fondare un processo e probabilmente ad ottenere anche un giudizio di condanna. Nei casi di specie, invece, si è giunti alla liberazione degli indagati, uno dei quali peraltro è stato assassinato pochi giorni dopo essere stato liberato dal giudice per l'indagine preliminare, e molto probabilmente questi procedimenti sono avviati sulla strada dell'archiviazione; nè del resto polizia giudiziaria e pubblico ministero hanno possibilità di coercizione nei confronti delle persone di cui raccolgono le dichiarazioni.

Infatti, per quanto riguarda le dichiarazioni raccolte da polizia giudiziaria e pubblico ministero, rispetto alle quali non si potrebbe mai porre il problema della falsa testimonianza in atto, è ben difficile anche configurare il reato di favoreggiamento. È giurisprudenza costante che, con un comportamento omissivo tenuto davanti alla polizia giudiziaria, la parte possa consumare un reato di favoreggiamento perchè c'è l'obbligo del cittadino di rispondere alle domande che la polizia giudiziaria gli rivolge nel caso di investigazioni connesse ad un fatto di reato. Tuttavia queste sentenze della Suprema corte partivano dal presupposto che tale obbligo discendesse dalla natura testimoniale delle dichiarazioni che, infatti, si chiamavano «sommarie dichiarazioni testimoniali». Ora questa fase è relegata fuori dal processo e sarebbe stata necessaria una norma che imponesse espressamente l'obbligo di dire la verità alla polizia giudiziaria. Questa norma manca, mentre, tra gli obblighi di chi sia citato a comparire dal pubblico ministero, è previsto quello di riferire tutto ciò che sa intorno ai fatti su cui viene sentito. L'obbligo sussiste davanti al pubblico ministero, quindi, ma non è previsto un obbligo analogo per chi venga ascoltato dalla polizia giudiziaria. In conclusione a questo punto si può dubitare del fatto che sia integrabile il reato di favoreggiamento davanti alla polizia giudiziaria, reato che potrebbe essere consumato solo davanti al pubblico ministero. Tuttavia nella relazione al progetto si nega che vi sia l'obbligo di dire la verità al pubblico ministero per il mancato richiamo dell'articolo 362 del codice all'articolo 198 che, appunto, prevede per il testimone l'obbligo di rispondere al giudice secondo verità.

Probabilmente si impone un intervento legislativo che, operando sia sulle norme processuali che su quelle sostanziali, delinei una fattispecie che possa essere applicata a chi con il suo comportamento determina un effettivo fuorviamento delle indagini della polizia e del pubblico ministero. Ovviamente si impone anche un immediato adeguamento delle sanzioni previste per il reato di falsa testimonianza. Infatti la testimonianza è un atto importante, quasi sacrale, circondato da ogni garanzia, e tuttavia la falsa testimonianza viene punita con sanzioni risibili. All'importanza dell'atto, invece, dovrebbero corrispondere sanzioni adeguate nell'ipotesi in cui non sia rispettato l'obbligo di dire la verità.

Non ritengo invece che possa essere praticabile la strada che prevede di attribuire nuovamente al giudice immediati poteri di coercizione nei confronti del testimone falso e reticente, anche perchè la reticenza è un concetto piuttosto fumoso e non è facile stabilire quando il testimone è reticente o non sa, tranne l'ipotesi in cui si rifiuta di rispondere.

Non credo che questa strada sia praticabile perchè, se si accetta il principio che la prova si forma nel corso del dibattimento, l'immediata coercizione nei confronti del testimone ritenuto falso non è possibile.

Per quanto attiene ai problemi di assunzione della dichiarazione della persona in sede di incidente probatorio si è discusso parecchio. Vorrei semplicemente rilevare che, per quanto riguarda il mantenimento del segreto sull'identità del testimone, gli ostacoli nella fase dell'acquisizione sono insormontabili. L'articolo 194 del codice prevede che l'esame dei testi possa estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonchè alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità.

Dunque l'identità della persona deve essere nota a chi si difende e ritengo che tale questione valga anche con riferimento alle dichiarazioni di persone che ancora non abbiano assunto la veste di testimone e che siano state utilizzate per ottenere una misura coercitiva nell'ipotesi di richiesta di riesame. Non credo che in questa sede sia possibile mantenere il segreto sull'identità della persona. Se il teste dovesse essere legato da rapporti di inimicizia all'indagato, se dovesse essere una persona, ad esempio, affetta da infermità mentale, tutto ciò dovrebbe poter essere controllato dall'indagato e dai suoi difensori e dunque il gioco in questa fase deve necessariamente avvenire a carte scoperte.

Per quanto riguarda l'esame incrociato dei testi al dibattimento, è evidente che da questa fase del processo dipende molto spesso l'esito dello stesso, quando sia fondato su dichiarazioni di persona. Il problema dell'esame incrociato è in generale un problema di professionalità del pubblico ministero e dei suoi contraddittori. Tuttavia occorre sottolineare anche l'importanza della possibilità di contatti preventivi tra pubblico ministero e testimoni. Ci si chiede, cioè, se il pubblico ministero possa incontrare il testimone, ovviamente non per influenzare il contenuto della sua deposizione, ma per suggerire il modo di rispondere alle sue stesse domande, per prepararlo a fronteggiare talune imprevedibili questioni che gli verranno rivolte nel corso del controesame. La questione non è di scarso rilievo, perchè da questa impossibilità di contatti derivano effetti negativi nel corso del dibattimento, ove si consideri che questa possibilità è invece riconosciuta al difensore. Si sostiene che il pubblico ministero avrebbe la possibilità di contattare, di preparare - per così dire - i testimoni però, in mancanza di una norma espressa, che credo sarebbe assai opportuna, è possibile che il pubblico ministero si astenga da tale attività, perchè in talune occasioni potrebbero verificarsi situazioni di imbarazzo e disagio nel corso del dibattimento.

Quanto alle intercettazioni telefoniche, si sosteneva - e in effetti il problema sussiste - che per quelle ambientali è auspicabile che gli apparati necessari ed indispensabili siano nella disponibilità delle Procure della Repubblica. Quando si parla di intercettazioni ambientali che vengono proposte dalla polizia giudiziaria, immediatamente si comincia a parlare di strumenti particolari in possesso di organismi centrali di polizia, si comincia a parlare di servizi che potrebbero fornire i sistemi opportuni.

Credo sarebbe meglio, affinchè il Procuratore della Repubblica possa avere il controllo di queste intercettazioni anche nella fase

esecutiva, che gli apparati siano direttamente disponibili per il magistrato.

Sempre relativamente alle intercettazioni ambientali, crea notevoli problemi il fatto che esse siano condizionate dallo svolgimento nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale, che pone il requisito per cui in quel luogo si stia svolgendo l'attività criminosa. Si richiama sostanzialmente il concetto di flagranza di reato; si deve poter sostenere che all'interno di una determinata abitazione si delinque nel momento in cui il controllo viene disposto. Non è facile dimostrare questa circostanza e siccome l'elenco dei luoghi indicati dall'articolo 614 è veramente lungo, perchè comprende qualsiasi luogo in cui, in modo anche contingente e transitorio, si svolgono attività di vita privata, potrebbe essere una soluzione quella di eliminare tale limitazione; anche perchè una differenza, dal punto di vista qualitativo, della limitazione del diritto alla riservatezza da intercettazioni telefoniche e ambientali in effetti non c'è, quantomeno sotto il profilo - ripeto - qualitativo.

Un'altra questione che pone spesso dei problemi è quella degli esami su armi ed esplosivi da parte dei servizi di polizia giudiziaria, cioè le limitazioni contenute nell'articolo 77 delle disposizioni di attuazione. Sono continue le richieste da parte dell'autorità di polizia di poter subito disporre dei reperti per una serie di esami comparativi che non comportano nessuna modificazione dei reperti stessi e che in passato venivano senz'altro autorizzati. Tali controlli venivano effettuati in strutture anche abbastanza agili, come i gabinetti regionali della polizia scientifica.

Tutto ciò è sostanzialmente impedito, a volte in procedimenti per fatti di omicidio (ed in certe circostanze questi sono molti nel corso dell'anno). Già una prima indicazione sull'attribuibilità del fatto, quanto meno come settore di criminalità, può avvenire da un esame rapido ed immediato. Bisognerebbe invece attendere l'archiviazione del procedimento e l'autorizzazione dovrebbe essere data dal giudice.

Già erano state avanzate delle osservazioni su questa norma; in effetti non vi è ragione, per quanto riguarda gli atti che non comportano alterazione dei reperti, di non autorizzare subito queste attività e non vi è ragione di attribuire al giudice - e non al pubblico ministero - questa potestà di autorizzazione. Passando al problema del coordinamento e delle sezioni, queste ultime hanno un organico dovunque esiguo, soprattutto nelle sedi medie e medio-piccole, dove sono oberate da una serie di attività loro delegate legittimamente; attività di notificazione, di assistenza al pubblico ministero e così via. Sostanzialmente il lavoro delle sezioni è assorbito dalle indagini su quelle notizie di reato acquisite direttamente dal pubblico ministero; per lo più si tratta di denunce sottoscritte o anonime in materia di reati contro la pubblica amministrazione. Ipotizzare quindi in atto un uso del personale delle sezioni per indagini su fatti di criminalità organizzata non è possibile e d'altro canto non credo si possano ampliare le sezioni al punto tale da rendere questo possibile in futuro, anche perchè questo ampliamento probabilmente andrebbe tutto a detrimento dell'organizzazione del servizio di polizia giudiziaria. Quindi anche in avvenire spetterà a quest'ultimo la gran parte del lavoro in questa materia.

Il problema centrale è allora quello del coordinamento, è quello di porre il pubblico ministero nella condizione di poter svolgere quella attività di direzione delle indagini prevista dal codice; attività che in atto il pubblico ministero non può assolutamente svolgere, soprattutto nelle sedi in cui vi è carenza di organico e non vi è specializzazione o in cui il pubblico ministero deve quotidianamente fare i conti con scadenze di termini o altre attività routinarie che ne assorbono completamente l'attività.

La riunione, sospesa alle ore 12,50, è ripresa alle ore 13,15.

Presidenza del Presidente CHIAROMONTE

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.

SCARPINATO, magistrato. Credo dobbiamo cominciare a liberarci da alcune inibizioni culturali e a dire con chiarezza che questo nuovo codice di procedura penale, almeno per quanto riguarda le norme che disciplinano il dibattito, è assolutamente inadeguato per i reati concernenti la criminalità organizzata. Dobbiamo cominciare a dirlo ora, in anticipo, in quanto l'esperienza quotidiana, almeno a Palermo, dimostra che sta crescendo vertiginosamente il numero delle archiviazioni dei processi di mafia o relativi agli omicidi contemplati dall'articolo 416-bis, anche per una prognosi, anticipata dal pubblico ministero, di indimostrabilità dibattimentale di questi reati. Quindi si allarga a macchia d'olio l'area dell'impunità.

Il problema credo nasca da un duplice ordine di fattori. Intanto si è venuta a creare una profonda discrasia tra il processo penale e il diritto penale sostanziale. Il processo penale accusatorio fondato sulle prove orali, sulla testimonianza, quindi sulla possibilità di riprodurre i fatti in dibattimento attraverso la percezione dei testi, è funzionale e perfettamente servente rispetto a fattispecie di reato semplici, connotate da elementi strutturali naturalistici, in cui in tema di prova è circoscritto. È assolutamente disfunzionale invece rispetto a fattispecie complesse e artificiali, come quelle dell'articolo 416-bis, dove non si tratta di provare un fatto specifico imputabile ad una dinamica soggettiva estremamente ristretta, ma si tratta di dimostrare una sfera di relazioni personali estremamente complesse e variegate, come i rapporti bancari, economici, finanziari e i collegamenti vari.

Il problema non si pone soltanto per l'articolo 416-bis ma anche per i fatti specifici legati agli omicidi. Infatti la causale degli omicidi di mafia è sempre estremamente complessa e per ricostruirla occorre anche ricostruire le dinamiche interne all'organizzazione mafiosa, ricostruire i rapporti di potere attraverso un gioco di scatole cinesi, passando da un fatto all'altro fino a una ricostruzione globale del quadro di insieme. Nei processi di mafia ci troviamo - sia relativamente all'articolo 416-bis, sia per i fatti specifici - dinnanzi ad un duplice tema di prova. Il primo pro-

blema è dimostrare cosa sia Cosa nostra. Quella che sembra essere una precomprensione giuridica, un fatto scontato, diventa tema di prova. Bisogna dimostrare che non è un'associazione culturale, nè tennistica, ma la più sofisticata organizzazione criminale italiana.

Se pensiamo che la sentenza del primo maxi processo ha dedicato interi volumi, avvalendosi di migliaia di atti documentali e di fonti di prova, a questo problema, ci rendiamo conto come non sia possibile riversare nell'oralità del provvedimento tutti questi dati probatori.

Il problema si pone anche per i fatti specifici come gli omicidi, perchè per dimostrare il movente dell'omicidio bisogna dimostrare che cos'è la guerra di mafia, e alla guerra di mafia quella sentenza ha dedicato interi volumi, analizzando centinaia di fatti ed operando un collegamento causale tra questi fatti.

Allora il problema non si può risolvere semplicemente ridefinendo o sopprimendo dal diritto penale sostanziale l'articolo 416-bis, come alcuni hanno sostenuto, perchè, ripeto, il problema si pone anche per i fatti specifici. In questo senso l'abolizione della connessione probatoria dall'articolo 12 del codice di procedura penale si è rivelata fallimentare. Questo perchè, in realtà, questa connessione probatoria nei fatti opera all'interno del processo, del dibattimento. Per dimostrare la causale dell'omicidio, per individuare il responsabile io devo ricostruire necessariamente un quadro globale di riferimento; devo rifare significative parti del maxi processo all'interno del nuovo rito e devo ripetere questa operazione estremamente complessa, defatigante per decine e decine di volte: per ogni singolo omicidio io devo rifare il maxi e lo devo rifare con l'oralità del nuovo rito.

Noi stiamo per iniziare quattro dibattimenti in processi di mafia e in uno di questi processi abbiamo già 150 testimoni; abbiamo calcolato qualche cosa come 35 o 40 udienze solo per dimostrare che cos'è Cosa nostra, dopo di che comincia l'altro tema di prova: dobbiamo dimostrare che X o Y appartiene a Cosa nostra.

Quante volte si può ripetere un processo di questo genere, che assorbe, tra l'altro, l'impegno lavorativo dei sostituti per mesi e mesi, sottraendolo alla direzione delle indagini? Dovremmo rifare questi maxidibattimenti (chè, in realtà, tali sono) decine di volte, con possibilità anche di contraddittorietà di giudicati e con testi che dovranno stare in permanenza a Palermo, perchè si finisce uno e si comincia l'altro: questa storia bisogna ripeterla infinite volte, con un logoramento del teste sottoposto a interrogatori incrociati per mesi e per anni. Com'è possibile?

FALCONE, *procuratore aggiunto della Repubblica di Palermo*. E con spostamento di testi.

SCARPINATO, *magistrato*. E con spostamenti di testi dall'America, dagli Stati Uniti in Italia, per esempio, che comportano problemi operativi gravissimi per ragioni di sicurezza, problemi di rapporti internazionali e di rapporti che devono essere mantenuti in un certo modo con l'autorità giudiziaria statunitense o di altri paesi.

Quindi sinceramente io credo che modesti accorgimenti tecnici non siano sufficienti. Come diceva il collega Salvi, qua bisogna afferrare il

toro per le corna e assumere delle scelte politiche, perchè sono di tale rilevanza che travalicano i limiti tecnico-giuridici, coraggiose; e coraggiose nel senso che qui bisogna stabilire una volta per tutte se questo Stato è disposto a pagare il prezzo politico elevatissimo di una impunità sistematica dei fatti di mafia sull'altare delle garanzie; il che può essere una scelta politica che può essere fatta, ma che, se viene fatta, deve essere fatta chiaramente, alla luce del sole, perchè un domani non si venga a rimproverare alla magistratura che questa impunità è dovuta a una carenza di professionalità; l'alternativa è quella (diciamolo fuori dai denti) di abbassare i livelli di garanzia, di razionalizzare - se preferite, se appare meno traumatico - i livelli di garanzia attraverso la costruzione di un rito differenziato per i processi che riguardano la criminalità organizzata, soprattutto quando questi processi concernono non associazioni criminali di dieci, di venti individui di recente costituzione, ma riguardano Cosa nostra, che ha una storia pluridecennale, che ha un'organizzazione di una complessità enorme che non sto naturalmente qui neppure a descrivere o a tratteggiare.

Allora bisogna cominciare a pensare alla possibilità di introdurre, nel processo penale che riguarda questa realtà criminale, elementi di prova scritta, di ritornare in parte ad un processo scritto; questo per la impossibilità di tradurre le fonti di prova scritte che sono state acquisite in testi, perchè i testi non ci sono più, perchè si tratta di fatti lontani nel tempo, perchè altrimenti occorrerebbero centinaia e centinaia di testi in un processo eterno che inizia e in realtà prosegue in continuazione.

Quali le modifiche? Prima di tutto, per esempio, ampliare la nozione di prova documentale di cui all'articolo 234 del codice di procedura penale, consentendo al giudice di ammettere, col parere obbligatorio ma non vincolante delle parti, tutti i documenti provenienti dalla pubblica amministrazione e dalla polizia giudiziaria quando contengano esposizioni o ricostruzioni di fatti accertati non soltanto *de visu et auditu*, ma anche mediante ricostruzione documentale: per esempio, rapporti bancari, investimenti finanziari, precedenti personali anche penalmente rilevanti, con la sola esclusione di atti che contengano formulazioni di giudizi.

In secondo luogo, acquisire in quel modo tutti i provvedimenti giudiziari adottati in altri procedimenti e riguardanti gli imputati anche se non ancora definiti con sentenze irrevocabili (sentenze di merito, decreti di misure di prevenzione); noi abbiamo il paradosso di alcuni processi di mafia in cui, per dimostrare che Y appartiene all'organizzazione mafiosa abbiamo, ricostruito una serie di rapporti personali che dimostrano che X aveva rapporti con esponenti di rango dell'organizzazione mafiosa, già condannati in secondo grado, e poi abbiamo acquisito i certificati penali da cui costoro risultano degli incensurati. E se io devo dimostrare che X è mafioso perchè frequenta Y e Y è un incensurato e non mi posso avvalere degli atti giudiziari, compresi i decreti di misure di prevenzione e le sentenze che sono state emanate, diventa veramente una *probatio diabolica*.

In terzo luogo, acquisire i verbali di prova di cui all'articolo 238, cioè i verbali di prove formatesi in altri processi, senza la necessità del consenso delle parti, perchè è chiaro che in processi di questo genere c'è una linea durissima di ostruzionismo della difesa. Questa norma in

realtà ha azzerato tutto il capitale conoscitivo che è stato costruito in questi dieci anni di lotta giudiziaria alla mafia, perchè noi non possiamo avvalerci di tutte le indagini che sono state svolte in questi anni in quanto c'è un potere interdittivo della difesa che ci costringe a ricostruire questa storia un infinito numero di volte, in modo tale da rendere veramente impossibile l'assolvimento dell'onere probatorio da parte del pubblico ministero.

Naturalmente con la clausola di salvaguardia, questa possibilità di acquisire questi atti, con il parere obbligatorio ma non vincolante, nel senso che la difesa potrebbe muovere delle contestazioni specifiche e dimostrare al giudice nel dibattimento la violazione del principio dell'oralità, la necessità di sentire su determinati punti il teste: e quindi, in questo caso, il giudice potrebbe sentire il teste e rinunciare alla prova già costituita.

Altro profilo importante riguarda l'inquinamento delle fonti di prova. Io credo che veramente la riflessione sul garantismo in Italia abbia subito un grave *gap* culturale, perchè il garantismo è stato tematizzato intorno al binomio Stato-individuo; nel processo penale sono in contrapposizione dialettica la necessità della difesa sociale e la garanzia dell'individuo, e intorno a questo binomio si è sviluppata tutta la riflessione della cultura giuridica italiana.

C'è un terzo soggetto che non è stato preso in considerazione e che rappresenta una realtà tangibile e corposa nella realtà sociale delle moderne società industriali, cioè il potere privato: che si chiami P2, che si chiami criminalità politica, che si chiami mafia, questo potere privato è un potere che non è «convitato di pietra» nel processo, ma è un soggetto attivissimo che interviene per manipolare e gestire la dialettica processuale.

Interviene in tanti modi: per esempio sui giudici delle corti di assise popolari, e lì il problema della segretezza delle decisioni della camera di consiglio diventa gravissima. Infatti, molti segnali ed anche elementi di prova ci dicono che i giudici popolari vengono sistematicamente contattati dalle organizzazioni mafiose e che pertanto il segreto della camera di consiglio non esiste. Quando si assume un atteggiamento di durezza o estremamente rigoroso, si sa che l'organizzazione mafiosa è direttamente a conoscenza di ciò che avviene all'interno della camera di consiglio. È un problema che va affrontato perchè può costare ed è costata la vita ad alcuni colleghi.

Credo non sia sufficiente aumentare i limiti di pena edittale per i testimoni. Questo significa non sapere come opera l'intimidazione mafiosa in Sicilia. Quale cittadino posto d'innanzi all'alternativa tra la sicurezza di quattro o cinque anni di carcere e la certezza di una morte sicura non sceglierebbe la prima strada? E non si tratta di garantire la vita di dieci, venti o trenta testimoni: è un problema di massa che riguarda centinaia di persone e che non può peraltro essere circoscritto entro limiti temporali definiti - uno o due anni - poichè abbiamo avuto vendette mafiose consumate a distanza di sette, otto o nove anni. Si dovrebbe chiedere al cittadino un sacrificio enorme, una vita blindata a tempo indeterminato.

È un problema che va affrontato perchè non mi sembra che ci sia una adeguata riflessione giuridica in proposito. In questi giorni è stata

approvata una legge che prevede le misure di salvaguardia per i pentiti: ebbene, è scandaloso questo ritardo politico oltre che culturale. Abbiamo una lunga scia di delitti di testi e la legge arriva solo ora e deve essere ancora attuata. Nel frattempo, ogni giorno che passa un teste viene intimidito, corrotto oppure ammazzato. Ecco perchè dicevo che i problemi non sono soltanto tecnico-giuridici ma soprattutto politici.

Bisogna incominciare a porre mano ad una seria legislazione premiale. So che esiste un disegno di legge sulle attenuanti a favore dei pentiti, ma il provvedimento, a quanto ne so, non è stato ancora approvato.

FALCONE, *procuratore aggiunto della Repubblica di Palermo*. È nel decreto-legge n. 76, che ancora non è stato convertito.

VIGNA, *magistrato*. L'articolo 7 recita: «Per i delitti punibili con la pena diversa dall'ergastolo, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà». L'articolo 8 recita: «Per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da 12 a 20 anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà».

SCARPINATO, *magistrato*. L'importante era porre il problema.

In questa direzione, per la tutela delle fonti di prova, per esempio, sarebbe necessario modificare la norma che impedisce agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto di dichiarazioni acquisite sullo stesso procedimento. C'è l'esempio concreto del tenente colonnello Pettinato, che ha raccolto le dichiarazioni del boss Di Cristina, dichiarazioni sulle quali sono state fondate molte sentenze in questi anni. Ebbene queste dichiarazioni sono inutilizzabili, non possiamo avvalerci di esse nonostante la persona che le abbia rese sia morta e quindi non più recuperabile attraverso la deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria. Teniamo conto che questa norma esiste nel processo nord-americano ed è funzionale ad evitare false testimonianze dibattimentali derivanti da attività di corruzione o di intimidazione.

Altra importante modifica da apportare dovrebbe riguardare l'articolo 500, comma 3, del codice di procedura penale al fine di utilizzare le dichiarazioni rese al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria per le contestazioni, nel senso che esse possano costituire elemento di prova e possano essere liberamente valutate dal giudice. In altre parole, a fronte di una dichiarazione resa al pubblico ministero e di una successiva ritrattazione in sede dibattimentale, deve essere data al giudice la possibilità di valutare comparativamente le due dichiarazioni, per indi-

viduare quella delle due che appaia meno credibile ed eventualmente per porre la dichiarazione resa al pubblico ministero a fondamento della decisione. Non ci sono incidenti probatori che possano bastare. Non c'è la possibilità di disinnescare il potere di intimidazione attraverso gli incidenti probatori nei processi di mafia, laddove l'intimidazione non passa per un contatto diretto tra il membro della cosca e il teste. La possibilità di intervento del pubblico ministero al fine di costruire un rapporto di fiducia con il teste nel corso delle indagini preliminari viene completamente perduta nel momento in cui lo stesso teste si trova solo al dibattimento, posto dinnanzi alle scelte drammatiche cui accennavo prima.

Ancora, si pone la necessità di modificare la disciplina dell'incidente probatorio, non soltanto nel senso che ho esposto, ma anche prevedendo la lettura dibattimentale degli atti assunti con incidente probatorio, indipendentemente dal preventivo esame della persona che ha reso le dichiarazioni. L'attuale disciplina prevede che nel dibattimento deve essere nuovamente ascoltata la persona che ha reso le dichiarazioni, con il che si ottiene che il teste viene posto nuovamente in pericolo di intimidazioni tese a farlo ritrattare. In tal modo si accrescono nel dibattimento i pericoli di manipolazione della prova che si era voluto scongiurare con l'incidente probatorio. La modifica dovrebbe essere nel senso di prevedere comunque la lettura degli atti, tranne prevedere, qualora la difesa lo richieda, motivandolo ed indicando temi di prova e necessità specifiche, l'assunzione di dichiarazioni nel corso di dibattimento.

Un altro problema specifico da risolvere attiene all'articolo 513, che, all'ultimo comma, contiene una formulazione estremamente ambigua a proposito dell'imputato collaboratore, il cosiddetto pentito. Si prevede che, qualora non sia possibile ottenere la presenza del dichiarante in dibattimento, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni. Cosa succede se il pentito si presenta e non risponde? Siamo al livello di soluzioni interpretative, con tutti i margini di rischio connessi a simili soluzioni. Meglio sarebbe anticipare i tempi e chiarire se nel caso in cui l'imputato collaborante si rifiuta di rispondere sia possibile dare lettura delle dichiarazioni rese prima, come a me sembra logico. Altrimenti affidiamo al pentito un potere di interdizione, la possibilità di utilizzare queste dichiarazioni in palese contraddizione con la disciplina dello stesso comma dell'articolo 513, laddove si affronta l'ipotesi che l'imputato non si presenti.

FALCONE, *procuratore aggiunto della Repubblica di Palermo*. Ma lei propone queste modifiche per tutti i processi?

SCARPINATO, *magistrato*. La ritengo indispensabile per i processi di mafia. Poi dovremo valutarne l'estensione, nel caso la norma non comporti un prezzo così elevato. Ma quello che mi preme sottolineare è che queste modifiche sono indispensabili per i processi di mafia: deve essere garantita la dimostrabilità dibattimentale del reato. Altrimenti ci avviamo verso un futuro di archiviazioni e di crescita di impunità mafiosa.

Vi sono poi altri problemi più specifici per quanto riguarda ad esempio la struttura destinata all'acquisizione della prova. Presso il CED

del Ministero degli interni, esiste un archivio accessibile a livello di terminali periferici (l'archivio Alloggiati) che permette di conoscere la generalità dei soggetti ospitati negli alberghi del territorio nazionale. È questa una ricerca estremamente importante, perchè a volte per stabilire un rapporto personale tra due soggetti come componenti della stessa famiglia mafiosa è utile accertare la contemporanea presenza dei due in un determinato albergo. Ebbene, attualmente i dati e i nominativi registrati vengono conservati per gli ultimi cinque anni, mentre quelli registrati in precedenza vengono cancellati. Abbiamo pertanto un gravissimo *black out* di informazioni per quanto riguarda le presenze alberghiere nel periodo precedente all'ultimo quinquennio. Inoltre, nelle zone di Milano e di Roma non è possibile la computerizzazione dei dati, per cui la ricerca deve essere effettuata manualmente. Personalmente sono ancora in attesa dell'esito di una ricerca, e sono fermo in un'indagine da quattro mesi. Mi sembra incredibile che la quinta o sesta potenza industriale del mondo non riesca ad organizzarsi in modo tale da computerizzare anche questi dati.

Non esiste poi una razionale distribuzione dei gabinetti di polizia scientifica. È indispensabile programmare e realizzare in tempi brevi la costituzione di idonei gabinetti direttamente dipendenti dall'ufficio del pubblico ministero. Quando si tratta ad esempio di effettuare accertamenti comparativi balistici sui bossoli sequestrati in occasione di qualche delitto ci si trova dinanzi al problema di recuperare questi reperti tra le decine di autorità giudiziarie tra cui sono distribuiti. Occorre allora pensare ad un centro nazionale delle perizie che consenta di sveltire questi tempi. A volte infatti non è possibile effettuare le comparazioni balistiche; siamo a volte nell'impossibilità di accertare se un tipo di bossolo è stato utilizzato per due diversi omicidi, per difficoltà pratiche, perchè occorrerebbero dei mesi per individuare i reperti, contattare le autorità giudiziarie, eccetera.

Non esiste poi un sistema affidabile capace di intercettare le comunicazioni dei cosiddetti telefoni portatili, operanti sui 450 e sui 900 mhz. Bisogna effettuare una ricerca approfondita di mercato per realizzare un idoneo sistema di ricerca e di intercettazione, ed io credo che sia tecnicamente possibile.

VIGNA, *magistrato*. Non è possibile che la scienza faccia dei progressi e che le organizzazioni mafiose riescano addirittura a comunicare fra loro attraverso il satellite!

FALCONE, *procuratore aggiunto della Repubblica di Palermo*. Tecnicamente e scientificamente è possibile farlo, ma è molto costoso e, soprattutto, non vi è alcuna collaborazione da parte della SIP.

MADDALENA Marcello, *magistrato*. In un colloquio avuto l'altro ieri con un ingegnere della SIP di Torino, a cui avevo chiesto se è possibile o meno intercettare queste comunicazioni, ho appreso che il problema è in via di soluzione, ed entro due o tre mesi sarà risolto perchè c'è stato l'*input* del Ministero di grazia e giustizia. Credo peraltro che se la Commissione parlamentare antimafia facesse un intervento di pressione, il problema potrebbe essere risolto facilmente.

SCARPINATO, *magistrato*. Comunque, come dato di fatto, le ultime indagini dimostrano che gli esponenti mafiosi fanno un uso estremamente accorto di questi telefoni portatili, che non risultano neanche intestati a loro.

MANDOI, *magistrato*. Nel frattempo si potrebbe riprendere il discorso dell'impedimento delle conversazioni telefoniche, perchè nella nuova normativa stranamente si parla di intercettazione delle comunicazioni telefoniche e non viene ripetuta la norma della vecchia normativa che consentiva anche l'impedimento delle conversazioni e comunicazioni telefoniche. Pertanto, inserendo questa normativa relativa all'impedimento, si potrebbero probabilmente disattivare quei telefoni cellulari in attesa che la SIP ci consenta di procedere alla intercettazione telefonica.

SCARPINATO, *magistrato*. Il fatto è che l'utente è diverso dall'utente del telefono portatile: è questo il trucco utilizzato, e quindi la possibilità di indagine viene aggirata in questo modo.

Credo poi sia necessario proporre che tutti i servizi di polizia giudiziaria, almeno a livello provinciale e interprovinciale, adottino dei terminali dell'anagrafe tributaria, l'accesso ai quali è sempre più indispensabile per la conduzione dei processi sulla criminalità organizzata, a prescindere dalle specifiche competenze che sono devolute per legge alla polizia tributaria.

È necessaria l'estensione in ogni comune della computerizzazione dei dati anagrafici allo scopo di concentrarli in una banca dati provinciale con terminali presso i locali servizi di polizia giudiziaria. Questo consentirebbe un notevole risparmio di tempo e garantirebbe l'assoluta riservatezza negli accertamenti.

Vi è poi il problema delle sezioni di polizia giudiziaria, che è un problema drammatico per la dequalificazione professionale del personale, per la demotivazione degli operatori.

GRASSO, *magistrato*. L'obiezione che viene sempre fatta è che sono stati scelti però dall'autorità giudiziaria!

SCARPINATO, *magistrato*. Questo è vero, però il problema esiste e dobbiamo prenderne atto sapendo che non possiamo avvalerci di questo personale. Ci sono tra l'altro motivi di demotivazione personale che nascono da problemi ordinamentali. Ad esempio, il periodo di permanenza nelle funzioni di responsabile più elevato in grado con qualifica superiore non è considerato, ai fini della carriera, come periodo di comando, e questo è fortemente demotivante. Non si è realizzata un'effettiva operatività interforze, per cui si sono create tre distinte sottosezioni. Non esistono dei nuclei specializzati per cui, in effetti, quelli che dovrebbero essere i bracci operativi del pubblico ministero non esistono. Mi ricollego su questo al problema sottolineato dal collega Marini, per cui occorre rivolgersi ad organi centrali ed il rapporto si costruisce sull'onda del rapporto personale. Questo è un fatto grave perchè tutto è rimesso alla capacità individuale del singolo magistrato, intorno al quale si crea un sistema di relazioni personali che poi si perdono nel momento in cui il magistrato viene

trasferito in un altro ufficio, e bisogna ricominciare da capo, con i relativi vuoti di iniziativa e le conseguenti sfasature.

Per i rimanenti argomenti rimando poi alla lettura del documento che ho consegnato.

VIOLANTE. Nessuno di voi ha fatto cenno alla banca dati per il riciclaggio, fino a questo momento. Vorrei sapere se questa è considerata da voi non indispensabile.

FALCONE, *procuratore aggiunto della Repubblica di Palermo*. Nessuno per ora ha fatto indagini in materia di riciclaggio, e su questo non credo di poter essere smentito.

VIOLANTE. È però anche un problema di conoscenza dei movimenti finanziari, e non soltanto di riciclaggio: ritenevo opportuno porre il problema.

VIGNA, *magistrato*. Viste anche le prese di posizione contrarie che ci sono state in Parlamento!

VIOLANTE. Non è detto, perchè in Parlamento si sono espresse posizioni diverse.

VIGNA, *magistrato*. Io ritengo questo strumento estremamente utile.

VIOLANTE. In Parlamento ci sono varie posizioni, perchè la Camera ha approvato la banca dati centrale, il Senato l'ha bocciata. Ora il progetto è tornato alla Camera e lo si sta riesaminando.

VIGNA, *magistrato*. Vorrei far presente che risale a circa sei anni fa il progetto per un centro nazionale per le perizie, secondo quanto contenuto in un disegno di legge proposto dall'onorevole Violante e da altri deputati su indicazione di parecchi magistrati oggi qui presenti. Risale sempre a circa sei anni il lavoro che io stesso ho compiuto con il dottor Falcone e con altri magistrati per realizzare la banca dei dati giudiziari. Tutto questo è rimasto lettera morta e mi sembra che possa venire meno la voglia di parlarne. Vi sono disegni di legge presentati sei, sette, otto anni fa e che sono stati elaborati anche su proposte dei magistrati: ricordo un lavoro nel periodo estivo al Ministero di grazia e giustizia con il dottor Caselli ed altri colleghi di Napoli. Tutto ciò è scomparso come neve al sole, ma ciò non vuol dire che non crediamo più a quello che dicevamo. Però, ci troviamo di fronte ad una inerzia assoluta anche in relazione a provvedimenti che sembrano ragionevoli quali quello al centro nazionale per le perizie, una realizzazione di tutta evidenza oggetto di un disegno di legge di cui vorrei conoscere la fine.

VIOLANTE. Non è stato mai discusso perchè vi sono forti opposizioni. Del resto, se non vi fossero in generale forti opposizioni, la lotta alla mafia sarebbe stata fatta in modo positivo.

MANCUSO, *magistrato*. Sembra che ad opporsi sia la Banca d'Italia.

VIOLANTE. La verità è che non si contesta che ogni banca o società finanziaria possa avere una propria banca dati: quello che si contesta è l'istituzione di una banca dati centrale presso il Ministero del tesoro. La questione, però, non dipende dal fatto che la Banca d'Italia pretenda di avere questo centro. Il problema vero è che le singole banche ritengono dannoso, per la concorrenza, l'esistenza di un soggetto titolare del diritto di accesso su movimenti finanziari, sulle posizioni sul mercato, non tanto di singole persone, quanto dei vari istituti.

FALCONE, *procuratore aggiunto della Repubblica di Palermo*. Le banche temono cioè le distorsioni dell'uso di questo strumento ai fini della concorrenza tra i vari istituti.

VIOLANTE. Per fare un esempio attraverso il centro del Ministero del tesoro si potrebbero carpire gli orientamenti di investimento di una certa banca e comunicarli ad un'altra banca per permettere a quest'ultima di poter predisporre operazioni conseguenti.

VIGNA, *magistrato*. Il disegno di legge al quale mi sono riferito, prevede anche l'obbligo di denuncia da parte del dipendente della banca. Alcuni giorni fa ho avuto un incontro con alcuni esponenti del mondo bancario e mi è stato prospettato il grosso problema di chi mai potrebbe fare la denuncia in certi luoghi. Proprio per questo era stata prevista l'opportunità di un sistema informatico chiamato «esperto» che non funziona dopo due o tre anni, ma dopo un periodo di tempo più lungo e che, comunque, sarebbe utilizzabile visto che la questione mafia è sempre attuale. Con questo tipo di sistemi, una volta avuto il flusso si inviano automaticamente le notizie. Si sarebbe quindi potuto utilizzare questo sistema collegato, ad esempio con il Ministero del tesoro o con la Banca d'Italia e con il CED del Ministero dell'Interno.

Un problema collegato riguarda l'esistenza o meno di un dovere della banca verso l'autorità giudiziaria. C'è solo un potere del PM di accedere a notizie che sicuramente si ritrovano, sia pur faticosamente, o c'è anche un problema relativo alla cosiddetta collaborazione civica per cui il sistema debba far affluire i dati? In realtà sembra inutile immagazzinare dei dati per attendere che poi sia un magistrato a ricercare ciò che è necessario, con sistemi di ricerca gravissimi. Cominciare a studiare questo aspetto relativo al dovere di trasmettere mi sembra molto importante.

Vi è a questo punto il problema del pericolo che corre chi trasmette i dati. Sono dell'idea che il problema non riguardi tanto il magistrato che sa cosa chiedere, ma il sistema bancario che sa benissimo cosa dare. È inutile prevedere una norma che preveda la denuncia di fronte a denaro o movimenti provenienti da traffico di droga o sequestro di persona e prevedere una pena per reato doloso. L'impiegato di banca non commetterà mai questo reato perchè non saprà mai la reale provenienza dei movimenti. Infatti, secondo la norma penale, deve essere a conoscenza che quei denari provengono da determinati delitti. La norma

dunque non serve a nulla e sarà solo applicata a chi vende, ad esempio, mezzo grammo di droga e poi va in banca o al banco dei pegni per depositare il ricavato. Come fa l'operatore bancario a sapere che il denaro proviene da quei reati? Però, l'operatore bancario onesto ed accorto sa benissimo, per sua sensibilità, quali sono le operazioni che possono mascherare degli illeciti. È questo che deve comunicare e in altre legislazioni si dice proprio così, non si fa una elencazione precisa dei fatti. È questa la motivazione della creazione di un sistema informatico in grado di inviare automaticamente i flussi una volta avuta una determinata programmazione.

VIOLANTE. La seconda questione che si pone con riferimento alla banca centrale antiriciclaggio riguarda la possibilità di condurre indagini, attraverso la banca stessa, su singole persone senza passare per l'autorità giudiziaria. Solo l'autorità giudiziaria può condurre accertamenti su singoli, mentre gli accertamenti da parte del governo finanziario del paese possono essere condotti solo sulle operazioni. Ad esempio, come è accaduto negli Stati Uniti, ci si è accorti che verso i paesi con i quali si aveva un'ingente attività di *import-export*, si aveva una partita di trasferimento di valuta inferiore a quella verso altri paesi con cui non si avevano quei rapporti. Ci si è resi quindi conto che qualcosa non funzionava ed è stata fatta una denuncia alla autorità giudiziaria, che ha operato scandagliando le singole operazioni. È quello che alcuni stanno cercando di fare, anche se ciò è reso difficile da problemi di mercato finanziario non secondari.

MADDALENA Marcello, magistrato. Desidero premettere che sono dell'avviso che si debba dire realisticamente che in relazione ai procedimenti per criminalità organizzata e ai procedimenti penali in genere non si pone un problema di singole norme e di singoli correttivi. Ho sentito oggi fare degli esempi estremamente giusti, come quello dell'articolo 500, terzo comma; questo però sarebbe lo scardinamento del sistema attuale. Sono state proposte da talune parti soluzioni più o meno valide con riferimento ad aspetti specifici, mentre dovrebbe essere una valutazione complessiva a farci assumere il coraggio di dire che occorre rivedere una serie di principi di fondo. Se non ci libereremo dal tabù rappresentato in parte dalla legge-delega e in parte dalla filosofia del codice, sarà molto difficile secondo me uscirne e uscirne in modo accettabile. Lo dico perchè è questa la cornice entro cui va inquadrato il mio intervento.

È emerso oggi il problema di anticipare, in qualche modo, il momento della formazione della prova. I sistemi possono essere i più vari di questo mondo tuttavia, poichè nei processi di criminalità organizzata il momento di formazione della prova è spostato al dibattimento, si avverte che obiettivamente il sistema è inidoneo a garantire quella repressione del fenomeno della criminalità organizzata che vi dovrebbe essere, per cui o si aumentano gli incidenti probatori, o si prevede un'assunzione garantita da parte del pubblico ministero, oppure si abbatte l'articolo 500, terzo comma; di qui comunque non si esce sotto questo profilo.

Nel nuovo procedimento emerge il problema essenziale della valutazione e della formazione della cosiddetta prova storica. Del resto, per

quanto si possano addurre casi contrari – comunque estremamente limitati – mi sembra indubbio che tutte le indagini condotte attraverso le intercettazioni telefoniche e la documentazione bancaria, fondamentali ed indispensabili, sono tuttavia insufficienti se non c'è qualche pentito o qualche testimone che permetta di decifrare ciò che è stato detto in un linguaggio codificato o ciò che dal documento non risulta. Non mi è mai capitato, attraverso le intercettazioni telefoniche, di sentire un imputato o un testimone dire che era stato commesso il reato previsto e punito dal tale o dal tal'altro articolo del codice penale o di leggere in un documento che il danaro proveniva dal traffico di stupefacenti, da un sequestro di persona o da altre attività illecite. Ciò pone un problema che si connette alla tecnica del procedimento separato, del procedimento isolato per un singolo imputato e per un singolo capo di imputazione che, nella logica del sistema, è la realtà che si tratta di affrontare. Ora, è difficile affrontare un fenomeno come quello associativo criminale atomizzando tutti i singoli frammenti. Credo pertanto che sia necessaria una revisione, da un lato, della tecnica dei termini delle indagini preliminari e, dall'altro, della connessione.

Si è parlato del riciclaggio, che costituisce un aspetto specifico e fondamentale della criminalità organizzata. Ebbene, come si fa a procedere per il reato di riciclaggio separatamente dal reato dal quale l'attività di riciclaggio proviene e che ne è lo stesso presupposto? È un'impresa diabolica. Allo stesso modo, è difficile, secondo me, trattare reati come quelli di favoreggiamento e di falsa testimonianza o reati uniti dal nesso che io chiamo *post delictum* separatamente rispetto al reato per il quale si procede. Lo stesso procedimento per falsa testimonianza è diventato difficilissimo; infatti, in sede di procedimento per falsa testimonianza, separato dal procedimento nel quale la falsa testimonianza stessa si inserisce, occorre dimostrare la falsità del testimone, il che rende improba l'impresa, poichè implica di dover rifare, in sede di procedimento per falsa testimonianza, il procedimento per il reato principale, con tutti i rischi di contraddittorietà di giudicati che ne conseguono e con il rischio di dover rifare in sede di revisione ciò che si è voluto evitare in sede di prima cognizione. L'aspetto della connessione dovrebbe quindi essere, a mio parere, rivisto.

Durante la fase delle indagini la riunione di procedimenti, al di là di ciò che la prassi giudiziaria è abituata a ritenere, è resa difficile dal fatto che nei procedimenti per criminalità organizzata ancor meno di una volta l'acquisizione è immediata fin dall'inizio.

Cioè si tratta di procedimenti a formazione successiva in cui, man mano, si integrano gli elementi, si scoprono nuove persone, per ciascuna delle quali tuttavia decorre un termine diverso (con scadenze di termini diversi). Ciò rende estremamente difficoltosa, la situazione; l'incendere è farraginoso tanto che, di fatto, che cosa si sta verificando? Stanno scomparendo i procedimenti per i reati associativi. Posso dire che a Torino l'unico procedimento in fase di indagini preliminari per i reati associativi è quello per una associazione per il cosiddetto «taroccamento» delle auto. Questo è il dato di fatto.

Inoltre, questo discorso si collega a quello dei termini per le indagini preliminari, termine di 6 mesi che non esito a definire ridicolo per lo sviluppo di indagini di rilevante spessore. Debbo aggiungere inoltre che

esso ha una funzione disincentivante. Infatti, il sostituto procuratore che sa che entro quel termine non riuscirà a concludere, preferisce dedicare il proprio tempo alle vicende che si possono risolvere. In una realtà come quella torinese, contrassegnata da una serie di reati come il piccolissimo spaccio effettuato ad opera di cittadini extracomunitari, per soddisfare le esigenze statistiche del numero degli arrestati (ogni giorno arriva un gran numero di persone arrestate che in qualche modo bisogna affrontare) sono in realtà questi i reati che vengono affrontati mentre vengono accantonati quelli più gravi. Ritengo che questo sia un dato di fatto assolutamente incontestabile, così come è assolutamente incontestabile che fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale indagavano e svolgevano indagini un tot numero di magistrati del pubblico ministero più un tot numero di giudici istruttori. Adesso ci troviamo di fronte ad una situazione assolutamente deficitaria, dal punto di vista del numero complessivo degli inquirenti, numero rapportato a dei termini estremamente ristretti che prima non esistevano.

Questo è un nuovo fattore di disincentivazione per un certo tipo di indagini.

Per quanto concerne i reati relativi alle indagini cosiddette collegate, di fatto che cosa si verifica? Succede che molto spesso si hanno delle trasmissioni di notizie di reato da parte di altre autorità giudiziarie nel momento in cui sono scaduti o stanno scadendo i termini previsti per l'indagine per cui poi ci si è ritenuti incompetenti.

Allora che cosa si fa? Si procede ad una nuova iscrizione.

Tuttavia, personalmente, dubito che in dibattimento, di fronte all'eccezione di un difensore, i tribunali italiani respingeranno l'eccezione. Infatti, potrebbe risultare che conviene fare iniziare le indagini da un'autorità incompetente, affinché poi venga trasferita a quella competente e così far decorrere nuovamente i termini.

Inoltre devo affrontare un altro dato di fatto che credo possa interessare, anche per le statistiche, la Commissione parlamentare antimafia. Ritengo che le intercettazioni telefoniche (affronto uno dei temi che ci è stato richiesto oggi) siano uno strumento assolutamente indispensabile per la lotta alla criminalità organizzata. Desidero parlare di ciò che si sta verificando presso la procura della Repubblica di Torino: c'è stato un calo verticale del numero di intercettazioni telefoniche adottate, calo verticale che non tiene neanche presente il fatto che prima le intercettazioni telefoniche erano disposte non soltanto dalla procura, ma anche dall'Ufficio istruzione. Adesso presso la sola procura di Torino le intercettazioni telefoniche che vengono disposte sono all'incirca la metà di quelle che venivano autorizzate prima dalla stessa procura, senza quelle dell'Ufficio istruzione. Questo si è verificato per una serie di motivi. Una delle ragioni è che l'attuale normativa sulle intercettazioni telefoniche – così come è strutturata – è obiettivamente disincentivante per il ricorso a questo mezzo e ne spiego il motivo. Ciò è dovuto al fatto che si deve rivolgere la richiesta ad un altro organo giudiziario e che c'è tutto un meccanismo che tra l'altro può essere pericoloso per la riservatezza dei cittadini. Perché? Perché, a differenza di quanto avveniva con la normativa precedente, in base alla quale era il giudice che decideva quali conversazioni non potevano entrare nel patrimonio conoscitivo dei difensori – e quindi delle parti – adesso questa opera di stralcio viene effettuata

successivamente, con tutti quei rischi che voi potete immaginare circa l'uso strumentale di cognizioni che sono state apprese nella fase precedente. Di fatto devo dire che spesso mi capita di avere delle resistenze da parte dei sostituti nel formulare tali richieste. Ciò si verifica tra l'altro anche perchè normalmente un processo con intercettazioni telefoniche dura di più rispetto ad un processo in cui non sia stata disposta l'intercettazione telefonica.

Inoltre si sta verificando un altro dato di fatto, forse anche giusto (non voglio entrare nel merito, ma voglio soltanto registrarlo): le intercettazioni telefoniche oggi vengono concesse con maggiore difficoltà rispetto a quanto non venisse fatto in precedenza. In particolare il problema si pone sull'ammissibilità di intercettazioni telefoniche disposte sulla base di fonte confidenziale. Desidero richiamare la sentenza della II Sezione della Corte di cassazione (non della I Sezione) che proprio in tema di intercettazioni telefoniche stabilisce testualmente: «Quanto alla serietà degli indizi non vi è dubbio che può fondarsi anche esclusivamente su informazioni confidenziali». La giurisprudenza prevalente dei giudici per le indagini preliminari è nel senso di negare l'intercettazione telefonica, data sulla base di fonte confidenziale, ancorchè la fonte confidenziale sia ritenuta attendibile. In sostanza si vuole avere qualche elemento di riscontro sul fatto specifico di reato che viene riferito dalla fonte confidenziale. In tema di associazione a delinquere voi potete immaginare quali e quanti problemi ciò comporti.

Devo aggiungere che in Italia si è verificato, a mio avviso, (e mi scuso per la crudezza del mio linguaggio) quello che io definisco «effetto Co-Ca» (l'effetto determinato dal codice e dalla giurisprudenza del giudice Carnevale e mi riferisco a quest'ultimo per indicare la I Sezione della Corte di cassazione), con risultati dirompenti. Si potrebbe anche dire (qua lo dico e qua lo nego) che fino ad un certo punto giochino i profili di responsabilità civile (che possono anche essere incombenti).

A mio avviso, infatti, non si ha più chiara la distinzione tra quella che è la prova al termine del dibattimento e quello che è l'indizio che deve sorreggere la fase delle indagini preliminari. Io ho mostrato a qualcuno dei presenti una decisione riportata nel «Foro italiano», quella rassegna fatta molto lodevolmente da Guarniello in cui è stata annullata una misura cautelare dalla I sezione della Corte di Cassazione per il reato di rapina in presenza dei seguenti tre elementi: possesso delle armi rapinate a distanza di ventisei giorni dalla rapina, intercettazioni telefoniche, riconoscimento fotografico dei rapinatori da parte dei testi. Ebbene, la suprema Corte ha così motivato la sua decisione: il possesso delle armi, a distanza di ventisei giorni, non è inequivoco, perchè potrebbe essere frutto di ricettazione o di favoreggiamento. A proposito poi delle intercettazioni, poichè giustamente il giudice non ha rivelato il contenuto delle telefonate intercettate, la Corte ha ritenuto questo elemento non valido. Più difficile è stato il discorso sul terzo elemento, in quanto si trattava del riconoscimento dei rapinatori da parte dei rapinati ed allora si è detto che, poichè esso veniva considerato congiuntamente agli altri due, evidentemente da solo non era stato ritenuto dal giudice sufficiente per la misura cautelare. Il risultato è stato che si è annullata tale misura; voi capite, dunque, l'effetto disincentivante che ha questa giurisprudenza sulla stessa attività dei magistrati di merito.

VIOLANTE. Dottor Maddalena, può darci gli estremi di questa decisione?

MADDALENA Marcello, *magistrato*. La decisione è quella della I sezione, 30 aprile 1990, Presidente Carnevale, imputato Rosa. Ma vi è di più, in un'altra decisione, contenuta in questa stessa rassegna, si dice che la chiamata in correità è sì un indizio - e vorrei vedere che adesso mi si affermi il contrario - ma non è grave e quindi da solo non è idoneo alla misura cautelare.

A me pare, pertanto, indubitabile che qui si va in una direzione in cui ormai la prova ha validità solo se resiste fin dall'inizio, quindi, esclusivamente nei casi di flagranza o quando l'imputato confessa. Vi do a questo proposito un dato conoscitivo di fatto per farvi capire cosa è, non solo a Palermo, ma anche a Torino la realtà delle organizzazioni criminali. Tre o quattro giorni or sono, è arrivata alla procura una lettera in cui si chiedeva di poter conferire con il magistrato procedente, senza la presenza del difensore. Lascio a voi l'interpretazione di tale dato. Un altro caso significativo è stato quello di una persona che aveva parlato in relazione a fatti grossi di traffico di stupefacenti connessi ad omicidi, la quale ha chiamato il pubblico ministero per ritrattare tutto ciò che aveva detto, affermando chiaramente di preferire vent'anni di galera piuttosto che esporre a rischio, nel momento in cui sono a rischio, le persone.

Il problema principale, dunque, è quello di individuare un qualche meccanismo che consenta, quantomeno al pubblico ministero, un ricorso contro la decisione negativa del giudice per le indagini preliminari, che è tale, per le intercettazioni, da paralizzare qualunque attività. Inoltre, bisognerebbe prevedere una qualche forma di ricorso anche in relazione all'incidente probatorio, perchè nei casi di criminalità organizzata il pericolo è *in re ipsa*, ossia è dato dal titolo di reato. Io debbo avere come pubblico ministero - ma dico di più, come indagato - il diritto a formare la prova, cioè ad accusare provando e a difendermi provando. Se il giudice per le indagini preliminari mi nega l'incidente probatorio, io potrò far valere il mio diritto - se potrò farlo - solo al dibattimento quando, probabilmente, non sarò più in grado di esercitarlo.

Vi è poi - vedo queste cose sempre dal lato del pubblico ministero - un meccanismo, che però è puramente apparente, che prevede la possibilità di ricorso al tribunale della libertà, contro il diniego della misura cautelare da parte del giudice delle indagini preliminari. Personalmente, mi sono trovato nella seguente situazione: ho chiesto una misura cautelare per inquinamento delle indagini, la quale mi è stata negata con questa motivazione: poichè l'inquinamento ormai si è verificato, essa è inutile. Ebbene, se io presento un ricorso al tribunale della libertà, sono costretto a mettere sul tavolo, perchè davanti a tale tribunale vi è il contraddittorio, gli elementi per cui chiedo l'applicazione di tale misura, senza la possibilità, tra l'altro, che la decisione del tribunale della libertà, anche se favorevole, sia esecutiva. Lo stesso accade nel caso di ricorso per pericolo di fuga; siamo, dunque, veramente in presenza di una situazione paradossale.

Aggiungiamo a tutto questo un altro problema che è di grosso ostacolo per le indagini preliminari qualche collega vi ha già accennato, ma

io vorrei svilupparlo sotto un particolare angolo di visuale: quello cioè relativo al meccanismo di proroga di tali indagini. Il collega Vigna ha affrontato questo tema ricollegandolo però esclusivamente alla materia delle intercettazioni telefoniche, ma in realtà, il problema è molto più vasto e riguarda, specie nelle associazioni criminali, il fatto che, quasi sempre, soprattutto se si tratta di un reato associativo, vi sarà qualche irreperibile o qualcuno che è all'estero. Ed allora, considerati i tempi necessari per predisporre gli atti, ci si trova, dal momento che la proroga deve essere stata concessa alla scadenza, che bisognerebbe cominciare a chiederla il giorno stesso in cui si iniziano le indagini. Questo è quanto è capitato recentemente per un caso di un imputato all'estero, in cui, a distanza di quattro mesi, non siamo riusciti ancora ad effettuare la notifica che è necessaria per poter ottenere la proroga.

VIOLANTE. Colleghi, data l'ora, vorrei proporre una breve sospensione dei nostri lavori.

La riunione, sospesa alle ore 14,24, è ripresa alle ore 15,14.

Presidenza del Presidente CHIAROMONTE

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta. Do senz'altro la parola al dottor Maddalena perchè continui la sua esposizione.

MADDALENA Marcello, *magistrato*. Signor Presidente, mi avvio molto rapidamente alla conclusione della mia esposizione soffermandomi sulla questione delle intercettazioni. A questo proposito desidero richiamare altri due punti marginali, se vogliamo, ma che di fatto potrebbero dare luogo a grossi problemi. Il primo è quello relativo all'intercettazione delle comunicazioni tra presenti - al quale è già stato fatto cenno - per cui il requisito del fondato motivo di ritenere che si stia svolgendo sul luogo l'attività è obiettivamente uno dei requisiti, di cui non mi spavento in questo momento, ma che ritengo potrà destare preoccupazione nel momento in cui verrà recepita l'inutilizzabilità in sede dibattimentale. Voglio far presente su tale questione, che questa nuova categoria dell'inutilizzabilità delle prove illegittimamente assunte è un'altra di quelle categorie trabocchetto di cui adesso non valutiamo l'importanza, ma che saremo costretti a valutare quando si presenterà in Cassazione. Infatti, fintanto che si sostiene che il mezzo di prova è illecito credo che non vi sia alcun problema; quando invece - considerata la formulazione della norma di cui all'articolo 191 - si sostiene che le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate, io configuro la possibilità di una eccezione svolta in Cassazione, dopo il primo e il secondo grado (aprendo una parentesi, devo dire di concordare con chi sostiene che il secondo grado andrebbe interamente abolito perchè contraddittorio) e immagino che si potrà dire che una certa risposta è data sulla base di una domanda che non poteva

essere posta perchè suggestiva. Mi aspetto che, delle decisioni in cui si sosterrà che questa domanda è inutilizzabile perchè posta sulla base di una prova assunta in violazione dei divieti stabiliti dalla legge la domanda sarà suggestiva. Credo che un simile caso, che fino ad oggi non si è verificato, potrà verificarsi in futuro.

Tornando alle intercettazioni, debbo dire che un problema pratico è quello delle intercettazioni effettuate presso le sale operative della Guardia di finanza, dei carabinieri e della polizia. Questo perchè, quasi sempre, per lo meno i carabinieri chiedono di poter effettuare le intercettazioni presso le sale operative, specie dove quelle del Procura della Repubblica si trovano a chilometri di distanza, motivando tale richiesta con l'esigenza di intervenire tempestivamente, di utilizzare il personale presente, nonchè con altre esigenze. Stante l'attuale normativa ciò è causa di inutilizzabilità, perchè l'intercettazione è fatta in violazione della norma di cui all'articolo 268 sulla modalità operativa, che mi pare francamente eccessiva.

Pertanto, per quanto riguarda le intercettazioni ritengo che se non si vuole arrivare al punto di restituire al pubblico ministero il potere di disporle - così come ha sostenuto qualcuno - quanto meno occorre prevedere una forma di ricorso del provvedimento ed eliminare questa causa di inutilizzabilità che rischia di essere eccessiva.

Per il resto non posso che associarmi a quanto è stato detto in ordine al problema della formazione della prova nei processi di criminalità organizzata. Da questo problema non si esce se non attraverso tre vie. La prima è quella che porta all'abolizione del terzo comma dell'articolo 500; la seconda è quella di prevedere una utilizzabilità dibattimentale di determinati atti compiuti, alla presenza del difensore, da parte del pubblico ministero. In altre parole, il pubblico ministero che voglia garantire una certa deposizione dovrebbe ammettere la partecipazione del difensore. La terza via, infine, è quella di ampliare l'incidente probatorio a tutti i casi in cui la deposizione sia rilevante, al di là dei casi attualmente previsti.

Per quanto riguarda la questione relativa ai termini delle indagini preliminari, che rappresenta uno dei grossi nodi, ritengo che si potrebbe giungere a una via di mezzo, poichè l'esigenza giusta, ma che in realtà rischia di essere eccessivamente costosa, è di impedire che una persona sia tenuta «sulla graticola» senza che si pervenga ad una decisione nei suoi confronti. Occorre a questo proposito riconoscere che si sono verificati alcuni eccessi; che alcune istruttorie non venivano mai concluse, per cui nasceva l'esigenza di giungere ad una decisione del giudice al fine di non tenere perennemente una persona sotto processo. Uno dei meccanismi che potrebbe essere adottato è quello di prevedere non il termine per le indagini preliminari, ma un meccanismo di messa in mora da parte della persona indagata che chieda che la sua posizione sia definita entro un certo termine. Il problema è che evidentemente durante l'istruttoria, esclusi i casi in cui si ricorre unicamente ai testi, vengono prodotti degli atti attraverso i quali l'indagato viene a conoscenza della posizione in cui si trova. Mi riferisco alle perquisizioni e a tutti quegli atti per i quali è prevista o l'informazione di garanzia o il deposito, che deve essere fatto e che comporta quindi una contestuale informazione di garanzia. Si può anche prevedere che, trascorso un certo ter-

mine, vi sia quella che una volta era la comunicazione giudiziaria; questa darebbe la conoscenza alla persona indagata, che potrebbe così eventualmente proporre l'istanza di definizione della sua posizione. A questo punto, il giudice dovrà valutare se sussistono effettivamente delle esigenze che impongono la prosecuzione delle indagini, oppure se ormai è il momento di tirare le conclusioni. Francamente - a questo proposito ho molto riflettuto - non riesco a pensare a meccanismi di tipo diverso che cerchino di contemperare questa esigenza con la funzionalità delle indagini.

Concludo soffermandomi su un punto che mi sta a cuore. Mi rendo conto che la situazione attuale sta conducendo alla discrezionalità dell'azione penale, con tutte le conseguenze anche di carattere ordinamentale, che essa comporta. Desidero dire subito che io sono sempre stato dell'idea che in astratto un potere discrezionale bene esercitato è preferibile all'assenza di potere discrezionale, ma ho paura dell'uso che verrebbe ad essere fatto in Italia della discrezionalità dell'azione penale, e ciò a causa della situazione politica, della situazione sociale e della situazione economica in Italia. Sono convinto che anche a questo riguardo occorra evitare atteggiamenti manichei, dividendo tutto il bene dal male; ritengo che la stessa discrezionalità dell'azione penale funzioni in maniera differente per esempio, nella Gran Bretagna rispetto agli Stati Uniti d'America, e che non si tratti di una regola assoluta.

Sono però altrettanto certo e sicuro che in Italia avrebbe degli effetti devastanti. La discrezionalità, infatti, esigerebbe una responsabilità al di fuori dell'ordinamento giudiziario, una responsabilità non più da giudice ma da persona che diventa, appunto, responsabile del risultato, una responsabilità cioè politica. Questo ovviamente significa portare il pubblico ministero fuori dall'ordinamento giudiziario, con tutti i fenomeni perversi di lottizzazione e partitizzazione o quant'altro consegue ad una ipotesi simile che io in Italia, in questo momento, non cento anni fa o fra cent'anni, ma adesso, trovo assolutamente devastante. Per questo non posso che manifestare le più vive preoccupazioni per quanto l'altro giorno ho letto sul giornale relativamente al cosiddetto giudice-poliziotto. Intendiamoci: fin tanto che si dice che il pubblico ministero deve essere professionalmente più dotato, come qualunque altro magistrato, mi trovo assolutamente d'accordo; quando però viene ad essere ipotizzata una sorta di magistrato che diventa il dirigente di corte di polizia, e con i meccanismi di carriera tipici di questi strumenti, mi spavento. Penso infatti a come potrebbe essere strumentalizzato nel fare o no l'azione penale. Credo che questo sia un dato che la Commissione parlamentare deve avere davanti agli occhi con estrema chiarezza.

Concludo ora con un altro punto concernente l'articolo 192, l'articolo cioè che ha introdotto - non sto a spiegare i passaggi perchè siamo fra competenti - un sistema di prova legale che è non solo estremamente pericoloso ma anche disincentivante per quanto riguarda le lacerazioni all'interno delle organizzazioni criminali. Anche per il meccanismo perverso cui ho accennato della trasposizione dell'elemento valutativo finale nel momento iniziale, durante le indagini preliminari, (ma ormai è un dato di fatto che la giurisprudenza dei giudici richiede il riscontro esterno anche durante la fase delle indagini preliminari) si verifica infatti che colui che parla, il cosiddetto pentito, si trova davanti a dichiara-

zioni che lo espongono a rischi immensi, rischi che sono moltiplicati dal fatto che quanto lui ha detto non vale ancora come prova. Egli resta così sottoposto a tentativi di corruzione da un lato e a tentativi di intimidazioni dall'altro, prima del momento dibattimentale e rimane peraltro sgradevolmente convinto che anche se parla non viene creduto e che pertanto non conviene parlare perchè neanche sotto questo profilo diminuiscono i rischi personali. Questo spiega quanto attualmente si sta verificando. Anche quando c'è un *input* buono, sequestro di un chilo o più di eroina o cocaina in flagranza, la persona non è assolutamente incentivata a collaborare. Al massimo chiederà il giudizio abbreviato, il terzo di pena in meno; non affronterà il dibattimento, vivrà qualche giorno di più in carcere, dove poi provvederà l'ordinamento penitenziario, mentre per il resto starà tranquillo.

MANCUSO, *magistrato*. Sono Paolo Mancuso, giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli.

Mi ha molto colpito l'intervento del collega Scarpinato che, se ho capito bene, propone come indispensabile una modificazione profonda dei principi e di alcuni meccanismi fondamentali del nuovo codice di procedura penale in relazione all'impossibilità attuale di procedere ad indagini e poi a dibattimenti soprattutto nella materia che riguarda direttamente Cosa Nostra.

Mi sembra però - e non vorrei aver compreso male - che tutto sommato questa impossibilità sia il frutto di una precisa scelta di politica giudiziaria compiuta dal nostro legislatore. Si continua a dire: maxi indagini sì, maxi processi no. Mi pare però che anche la maxi indagine sia oggi di fatto impedita dal sistema processuale. Pensare di compiere una maxi indagine per un processo di Cosa Nostra o di altre organizzazioni criminali in sei mesi, o in un anno, io lo ritengo semplicemente folle se non addirittura ridicolo.

Tutto sommato, quindi, di fronte a questa scelta potremmo protestare in ogni sede e continueremo a farlo, però dobbiamo da fare i conti con i meccanismi che invece ci sono stati forniti per le indagini, per vedere quanto sia possibile razionalizzarli e renderli compatibili con un'esigenza minima di efficienza e razionalità. Alcuni dei problemi che indicava il dottor Scarpinato, a mio avviso, sono risolvibili con modifiche non stravolgenti dei meccanismi del codice. Penso in particolare e ne parlerò più diffusamente, ad una modifica del 3° comma dell'articolo 500, che da più parti si pone come nodo cruciale di razionalità del sistema, nonché alle acquisizioni di provvedimenti giudiziari, anche non definitivi, all'interno di altri procedimenti in corso, che a mio parere possono essere introdotte, benchè con qualche prudenza, e che risolverebbero una notevole parte dei problemi reali e assai brucianti che ha posto il collega. Mi sembra cioè che oggi possiamo lavorare su quello che abbiamo, su questo codice in parte contraddittorio e in parte insufficiente, per tentare di andare avanti con miglioramenti anche profondi, ma comunque interni alla logica del sistema.

Dicevo poi che, secondo me, il nodo cruciale con cui i processi in materia di mafia devono fare i conti è l'articolo 500, 3° comma. La prova è il parametro in base al quale si valuta il tasso di efficacia e garanzia di un sistema processuale. All'interno della prova il nodo centrale è

la posizione del testimone, la disciplina dell'acquisizione delle dichiarazioni testimoniali, la valutazione delle dichiarazioni stesse, nonché della loro utilizzabilità. Credo che quindi il teste sia in questo momento il punto centrale sul quale dobbiamo confrontare se il meccanismo introdotto sia in qualche maniera – e lo credo senz'altro – migliorabile. Ogni volta che introduciamo delle limitazioni all'utilizzabilità comunque delle dichiarazioni rese da una persona informata sui fatti, arriviamo a quella che il difensore ha definito una perdita di sapere, perdita che deve essere in qualche modo bilanciata da una maggiore affidabilità del risultato e dal rispetto del principio del contraddittorio o della formazione dibattimentale della prova. Il punto di equilibrio tra questa perdita di sapere e la maggiore affidabilità e coerenza della prova raccolta, è delicatissimo e deve trovare una definizione razionale.

La realtà criminale napoletana è diversa da quella di Palermo: non siamo davanti ad una unità complessiva che risponde ad un vertice determinato e che quindi non consente un frazionamento degli accertamenti. Ci troviamo bensì davanti a bande criminali che si alleano, si spaccano, arrivano a confronti sanguinosi, micidiali.

In linea di principio dunque tale situazione non consente al meccanismo prefigurato dal nuovo codice di funzionare. Ciò che però è avvenuto nei processi di mafia, storicamente, è che di fatto si è arrivati al rinnegamento proprio dei principi fondamentali del nuovo codice, primo fra tutti quello della formazione dibattimentale della prova. Perché, che nascano da intercettazioni telefoniche o da indagini bancarie, da pedinamenti o da fotografie della polizia giudiziaria, da intercettazioni ambientali o da incidenti probatori, tutte le prove ricevono nella fase delle indagini preliminari una ingessatura che porta alla fase del dibattimento un materiale già raccolto già formulato, già completo. In questa maniera avremo certamente una formazione della prova, del contraddittorio (penso, ad esempio, all'interrogatorio dell'indagato circa le intercettazioni telefoniche) che potrà essere introdotta nella fase del dibattimento mediante il meccanismo delle contestazioni (ad esempio, l'incidente probatorio).

Mi sembra allora che la norma di cui all'articolo 500 comma 3, si inserisce in un sistema che già conosce degli stravolgimenti e sembra, tutto sommato, una conseguenza peggiore del male che si voleva sventare. Se nei processi di mafia si voleva sventare la possibilità della formazione di una prova non garantita, il meccanismo ha portato in realtà – per motivi ovvi – al ricorso massiccio dello strumento dell'incidente probatorio; nei processi di mafia è una realtà, nei fatti e per così dire a «sottrarre» alla fase del dibattimento, al tribunale che dovrà decidere, la possibilità di un convincimento che gli sarebbe potuto venire da una libera verifica del testimone e delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari confrontate con quelle che rende nel dibattimento.

Per tornare ancora alle situazioni illustrate da Fassone, voglio dire che il principio della formazione dibattimentale della prova non è, come lui ha detto, nè assoluto nè indisponibile. Non è assoluto, perchè la persona soggetta alle indagini può essere privata del diritto che le prove acquisite a suo carico siano solo quelle acquisite nel dibattimento; non è indisponibile, perchè l'imputato può rinunciare alla forma dibattimentale di assunzione della prova (e penso al giudizio privato o ad altre forme

di applicazione della legge). Se tutto questo è vero, tutto il rapporto tra dichiarazioni rese in dibattimento e dichiarazioni rese nelle indagini preliminari, va affrontato con grande laicità.

In alcuni dibattimenti è capitato che il tribunale non ha potuto utilizzare le dichiarazioni rese da un teste alla polizia giudiziaria prima che questi cadesse vittima di un attentato: dichiarazione in cui il teste esponeva le modalità con cui si sarebbe svolto l'attentato che egli già prevedeva e di cui forniva connotati, nominativi, causali. È capitato inoltre che nell'udienza dibattimentale un teste abbia ritrattato seccamente la ricostruzione analitica e puntuale (numerose pagine) di un tentato omicidio a cui aveva assistito per motivi di camorra, riferendo semplicemente di non essere stato presente ai fatti e di aver inventato le dichiarazioni.

Ecco, se proseguiamo nella strada tracciata dall'articolo 505, comma 3, andiamo incontro da un lato, ad un «caricamento» di tensioni sullo strumento dell'incidente probatorio, sul testimone, perchè in pratica la concezione della fase dibattimentale come l'unica in cui si potrà far valere la deposizione, porterà all'esposizione del teste, per lungo tempo, alle ritorsioni e alle intimidazioni.

Dall'altro lato - ripeto - il guadagno che se ne fa in termini di coerenza ed affidabilità del risultato è irrilevante o addirittura controproducente: la perdita di sapere in altre parole, non è bilanciata da un effetto positivo in termini di coerenza del sistema.

Una strada percorribile per arrivare ad una riformulazione che è indispensabile, del terzo comma dell'articolo 500, è quella di differenziare le ipotesi di ritrattazione e di modifica delle dichiarazioni dibattimentali rispetto a quelle preliminari.

La ritrattazione può avvenire in due modi: il teste potrà dichiarare di non aver mai reso le dichiarazioni conteste ovvero potrà dichiarare di aver bensì reso quel tipo di dichiarazioni, ma di essere stato frainteso, di aver voluto dire cosa diversa, oppure di aver meglio riflettuto sulla vicenda e di essere addivenuto ad una ricostruzione diversa da quella resa in un primo momento.

Ebbene, se il teste dichiara di non aver reso le dichiarazioni contestate, a mio parere, si deve trovare una soluzione rapida attraverso un procedimento incidentale con il quale il tribunale, mediante verifica di coloro che hanno raccolto le dichiarazioni o mediante l'esame delle scritture e delle sottoscrizioni del rapporto, magari con l'ausilio di personale specialistico, risolve in tempi brevi la questione.

In fondo, al tribunale non si prospetta altro che la soluzione di una fattispecie tipica dell'accertamento giurisdizionale, cioè se un dato evento si è verificato o no.

Nel caso in cui la risposta sia positiva, cioè quando si accerti che la dichiarazione preliminare vi è stata, la condanna per falsa testimonianza del teste avverrà immediatamente e le prime dichiarazioni potranno essere utilizzate. Ovviamente è necessaria una prudenza su quelle dichiarazioni e mi sembra opportuno ipotizzare l'estensione a tali dichiarazioni della tutela prevista per quelle rese dal coimputato.

Se invece il teste non smentisce di aver reso quelle dichiarazioni, ma le modifica sostanzialmente, credo che con ciò egli stesso porta nel dibattimento due ricostruzioni dei fatti: una resa in una certa circostanza-

za ed in una certa data, una resa in altra data ed in altra circostanza. Non vedo come si possa sottrarre al giudice del dibattimento di valutare entrambe le ricostruzioni, come possa sottrarsi alle parti il potere di sottoporre il teste ad un esame incrociato affinché venga fuori dalle stesse dichiarazioni quale delle due ricostruzioni è la più attendibile.

Ovviamente, delicato è il problema di accertare, di valutare e motivare, ma sottrarre al giudice del dibattimento il potere di valutare due dichiarazioni, entrambe introdotte dal teste (con il riconoscimento di aver reso anche le dichiarazioni preliminari), non trova alcuna giustificazione. È una prova che si forma nel dibattimento, poichè il teste è chiamato a motivare la modifica delle sue dichiarazioni. A questo punto avremo che all'esito del procedimento principale sarà possibile l'accertamento della falsità o della veridicità della testimonianza resa in dibattimento dal teste. Voglio dire che come sicuramente molti hanno notato la falsa testimonianza è oggi un reato privo di contenuto, inutilizzabile per le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari.

È assolutamente residuale l'ipotesi che la ricostruzione del procedimento principale consenta di valutare come false le dichiarazioni rese in dibattimento dal testimone.

Il reato di falsa testimonianza oggi non esiste; al contrario credo che con una modifica di quelle che ho cercato di delineare, sia possibile arrivare ad un accertamento immediato nel primo caso, certo nel secondo caso, di responsabilità o meno del falso testimone.

Per quanto riguarda le pene, ritengo che poco possa incidere un aumento della pena proposta quando il falso testimone sente che è in gioco la sua stessa sopravvivenza o quella dei suoi familiari; mi sembra invece che per aumenti di pena e soprattutto per il ritorno in arresto del testimone, ci sono state brutte esperienze nel passato di dichiarazioni rese sotto la minaccia di arresto del teste, perchè in questa maniera viene forzato il suo allineamento verso verità preconfezionate. Se invece arriviamo a far scaturire dalla condanna per falsa testimonianza una serie di conseguenze del tipo di quelle che, sul piano sociale, sono previste per il reato di disprezzo della corte nel sistema anglosassone, forse possiamo fare un passo avanti. Nel sistema anglosassone il falso testimone subisce un procedimento senza contraddittorio, dopo la chiusura di quello principale e, nel caso di condanna, subisce delle sanzioni sociali più che criminali: non potrà mai concludere un contratto con una banca, non potrà avere una carta di credito. Credo che questo tipo di sanzioni possa essere esteso alla condanna del falso testimone; penso alla impossibilità di avere conti correnti, affidamenti bancari, all'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ad una fortissima sanzione disciplinare, se il colpevole è un pubblico dipendente.

Credo tuttavia che il miglior deterrente e la miglior salvaguardia della salute fisica del testimone sia la frustrazione dello scopo per cui la falsa testimonianza viene perpetrata.

Voglio fare infine alcuni accenni ad altri problemi specifici cui si faceva cenno nella convocazione; in particolare per quanto riguarda le intercettazioni telefoniche, credo che bisogna vigilare affinché le introduzioni innovative contenute nel decreto legge n. 5 del 1991 non vengano caducate dal mancato rinnovo o dalla mancata conversione

in legge, perchè ormai sembra questo il meccanismo legislativo del nostro sistema: bisogna difendere il contenuto di questo decreto.

Mi sembra necessario aggiungere un chiarimento alla norma di cui all'articolo 668, quinto comma, che prevede il ritardo nel deposito degli atti. Abbiamo già avuto dei casi di impugnazione del provvedimento con la motivazione che non se ne sarebbe dato avviso ai difensori; la Cassazione non si è ancora espressa, ma credo tuttavia che andrebbe esplicitato che questo provvedimento di ritardo del deposito non debba essere, ovviamente, notificato ai difensori.

Un'osservazione che mi sembra più urgente è che deve essere previsto che il termine per le indagini preliminari possa essere prorogato per il periodo in cui avviene la trascrizione, almeno quando vi è stata proroga del deposito, fino alla fase della conclusione delle indagini preliminari; altrimenti, il secondo comma dell'articolo 305 non sembra poter prevedere una proroga del termine della custodia cautelare in relazione alla necessità di espletare la fase della trascrizione. Invece credo che questa fase debba essere compresa tra le motivazioni che consentono quella proroga.

Per quanto riguarda la sezione P.G. presso la procura della Repubblica di Napoli, credo che la situazione sia talmente degradata e anomala che non valga la pena neanche di riferire lo stato della situazione.

Va senz'altro introdotta la possibilità che sia nella fase delle ricognizioni di persona, che in quella dell'incidente probatorio venga omissso il nome della persona che si esamina con decreto motivato; tuttavia, a mio parere, è più semplice e più coerente con il sistema riconoscere al tribunale del riesame, un organo per sua natura di massima garanzia che opera nel contraddittorio, la possibilità di emettere un decreto motivato con cui dispone l'omissione del deposito di alcuni atti per i quali riconosce che il deposito potrebbe portare gravissimo pregiudizio per le indagini. Credo che piuttosto che non far pervenire certi atti al tribunale del riesame o farli pervenire mutilati, in quella sede si possa portare un correttivo a una *discovery* eccessiva. Oggi i tribunali del riesame sono intasati e costretti a lavorare in tempi strettissimi, con ricorsi che non tendono tanto ad un provvedimento di revoca o di modifica di quello cautelare, quanto ad ottenere invece nella propria disponibilità tutti gli atti su cui quel provvedimento si fonda.

Un altro problema che a Napoli stiamo vivendo in maniera bruciante è il prolungamento dello stato di agitazione degli avvocati e dei procuratori, che non ci consente di concludere le indagini preliminari con l'udienza; questo porta alla scarcerazione degli imputati per scadenza del termine di custodia cautelare, in quanto l'articolo 304 non prevede per la fase delle indagini preliminari una norma analoga a quella prevista per il dibattimento. Credo che, anche in relazione ai fatti specifici che si stanno verificando, sia necessaria una estensione di questo tipo introducendo ad esempio una lettera c) al primo comma dell'articolo 304.

Infine voglio concludere con un dato positivo per quello che siamo riusciti ad ottenere a Napoli per la verbalizzazione. Napoli non è il solo esempio, ma voglio parlarne perchè so che è in scarsissima compagnia. Abbiamo ottenuto che alla stenotipia venga affiancato il sistema di computerizzazione per cui alla macchina stenografica è collegato un perso-

nal computer che traduce sul *monitor* immediatamente il contenuto della stenoscrittura. Pertanto il collaboratore del giudice, il segretario di udienza e ovviamente il giudice stesso se lo ritiene, possono controllare in tempo reale se quanto lo stenotipista sta scrivendo corrisponda a quanto avviene nel dibattimento. A Napoli ci sono degli stenotipisti che si sono offerti gratuitamente di portare questo meccanismo, essendo per loro più conveniente la trascrizione tramite *personal computer* piuttosto che la trascrizione del nastro perforato. Abbiamo un contratto con le società di stenotipia e tali società ci offrono gratuitamente questo servizio; ritengo che un'innovazione di questo tipo sia quanto di più razionale possa essere in questo momento come sistema di verbalizzazione.

VIOLANTE. Usate questo sistema per tutte le udienze penali?

MANCUSO, *magistrato*. Questo avviene negli incidenti probatori per i quali riteniamo che sia necessaria la trascrizione integrale del verbale e per alcune sezioni penali che lo richiedono specificamente. La società che cura la stenotipia è in grado di assicurare il servizio per tutte le sezioni che lo richiedono.

VIOLANTE. I costi?

MANCUSO, *magistrato*. I costi della stenotipia sono quelli già approvati dalla Corte di appello; il servizio in più che ci offre questa società è gratuito.

SALVI, *magistrato*. Anche noi a Roma abbiamo impostato un lavoro di questo genere; mi stupisco che a Napoli siano riusciti a farlo perchè dal Ministero ci hanno risposto che non era ancora possibile stipulare questi contratti, in quanto il Ministero si era orientato in maniera completamente diversa, per qualunque forma di stenotipia.

Siccome noi abbiamo organizzato tutto un lavoro, sono contento che loro l'abbiano fatto e se si potesse risolvere questo problema sarebbe molto utile.

PRESIDENTE. Credo che la specificità di Napoli sia legata al fatto che è la società di stenotipia che offre quel servizio a Napoli.

MANCUSO, *magistrato*. So che ci sono contratti della Corte d'appello approvati dal Ministero; posso fornirne copia a chi ne è interessato.

GRASSO, *magistrato*. Vorrei chiarire la mia conoscenza del rapporto con il Ministero sotto questo profilo. Al Ministero dovevano scegliere tra una serie di tipi di stenotipia che dovevano essere adottati per tutti gli uffici giudiziari. Ma alcune prove che hanno fatto non sono state ritenute soddisfacenti dal Ministero, perchè non riuscivano a garantire la fedeltà della trascrizione rispetto al lavoro di stenotipia. C'erano tre progetti sottoposti al Ministero da tre ditte diverse. Il problema che si poneva era in primo luogo quello dell'efficacia; in seguito queste ditte si sono date da fare per far sperimentare da uffici giudiziari alcune delle loro soluzioni, in modo da far vedere, sotto il profilo sperimentale, al Mini-

stero, che il loro sistema era funzionale. Quindi è possibile che proprio in una di queste fasi Napoli abbia potuto sperimentare questo sistema; però, non essendo stato ritenuto soddisfacente il risultato al Ministero, si era entrati nell'ordine di idee di abbandonare il discorso stenotipia e battere la strada della registrazione o della videoregistrazione, quindi di utilizzare (tra l'altro con minore spesa, visto che gli impianti di registrazione erano già stati forniti a quasi tutti i tribunali e a quasi tutte le aule di udienza) questo tipo di sistemi, abbandonando la stenotipia, dotando le strutture di *computers* perchè anche la trascrizione avvenisse su *computer* per poter poi riprodurre tutto il verbale.

MANCUSO, *magistrato*. Non esiste un sistema di trascrizione con il *computer*.

GRASSO, *magistrato*. No, ci sono dei trascrittori che, ascoltando le registrazioni, scrivono direttamente sul *computer*, come abbiamo fatto nel maxiprocesso a Palermo cinque anni fa.

Si riusciva ad avere i verbali il giorno dopo.

MANCUSO, *magistrato*. Noi li abbiamo subito.

GRASSO, *magistrato*. Non discuto sull'efficacia del sistema, per carità; io sono un sostenitore di questi sistemi, perchè li ho sperimentati e so che un processo oggi non potrebbe andare avanti senza la verbalizzazione contemporanea. Però non mi meraviglia che una società abbia immesso a Napoli questo prodotto, per poter avere un avallo sperimentale a livello ministeriale. Questo è il problema.

PRESIDENTE. Sarà utile approfondirlo.

SALAMONE, *magistrato*. Sono Fabio Salamone, giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento. Io avevo preparato alcune brevi considerazioni che ho consegnato; è difficile trovare ora, dopo tutto quello che si è detto, un motivo per illustrare cose nuove. Però volevo semplicemente accennare a livello problematico alla nuova normativa di tutela dei pentiti e degli eventuali testimoni.

Farò in proposito delle considerazioni. In uno dei due casi che poco fa ricordava il collega Sajevo verificatosi ad Agrigento: uno dei testi, che era stato testimone oculare di un grave fatto di omicidio, era stato immediatamente posto nelle condizioni di tutela da parte dell'Alto Commissariato. Nella prima fase probabilmente si determinò a parlare, cioè a sottoscrivere un verbale dinanzi al pubblico ministero, proprio vedendo l'efficienza con cui il sistema era partito, nel senso che appena due ore dopo che era stata promessa la possibilità di una protezione, erano arrivati sul posto degli ufficiali dei carabinieri dell'Alto Commissariato, che immediatamente presero in consegna il testimone, garantendogli la sera stessa di andare a pernottare lontano dal luogo di residenza. Però il sistema è fallito, ed è fallito perchè ritengo che per le realtà dell'estremo Sud in particolare, per le realtà periferiche, non metropolitane, dove i livelli culturali sono diversi, dove le abitudini di vita sono diverse, lo sradicamento dal luogo di vita abituale, l'allontanamento per posti che so-

no del tutto diversi da quelli dove solitamente si è abituati a vivere, con ritmi, con meccanismi di vita particolari, sono un onere certamente ben più grave di quello che oggi il sistema consente al teste, al cittadino: cioè ritrattare una dichiarazione già resa, andare incontro soltanto a future e molto eventuali conseguenze di carattere giudiziario e tutto sommato mettersi al riparo anche nei confronti dell'organizzazione criminale.

Infatti, a differenza di quanto non avvenisse in passato, laddove la dichiarazione resa aveva una validità per tutto il resto del procedimento, oggi basta ritrattarla e l'effetto ai fini del procedimento nel quale la dichiarazione era resa è radicale. Per cui, tutto sommato, dal punto di vista del pericolo che i testi oggi vanno ad affrontare, forse vi è una diminuzione, ma il tutto a scapito della possibilità di perseguire le organizzazioni criminali. Io volevo semplicemente far riflettere sul fatto che questa norma, che è stata introdotta proprio per garantire l'attività processuale, in realtà garantisce ben poco. In zone come le nostre, dove non ci sono mai stati pentiti, e tutto sommato se si determinano a collaborare, probabilmente hanno interesse ad andare avanti fino alla fine, e quindi ad accettare tutte le conseguenze (quindi accettare i piani di protezione), se non in certi casi addirittura magari a specularci, visto che anche questo forse è un rischio che si può correre per il teste normale, per il cittadino che occasionalmente si viene a trovare in questa condizione; ho l'impressione che questa sia una norma destinata a fallire clamorosamente.

Un'altra osservazione che volevo fare, con riferimento anche alla situazione ambientale descritta efficacemente dal collega Scarpinato, è quella riferita a quanto avvenuto sotto il codice previgente. Dalle discussioni complessive che oggi si sono fatte, sembra quasi che sotto il codice precedente in questo campo, si siano ottenuti dei grandi successi e che attualmente questi grandi successi invece non si possono ottenere soltanto ed esclusivamente per colpa del nuovo codice di procedura penale. Io ritengo che questo fatto sia parzialmente vero, nel senso che non c'è dubbio che oggi il codice rende quasi impossibile, per esempio, il perseguimento del reato di cui all'articolo n. 416-bis, ma è altrettanto vero che molti insuccessi si sono avuti anche nel passato.

Allora è vero che i problemi di carattere ordinamentale non risolvono tutto, ma esistono e sono altrettanto gravi. Parlo in base all'esperienza che ho maturato in un piccolo centro provinciale, dove le realtà sono diverse da quelle presenti nelle grandi città, dove gli uffici giudiziari sono differenti rispetto a quelli delle grandi città.

Non c'è dubbio che con l'entrata in vigore del nuovo codice, alcuni aspetti si sono ulteriormente aggravati. I piccoli uffici di procura oggi si trovano quasi nella totale impossibilità di seguire le indagini in quanto oberati, con organici estremamente ridotti, dagli incumbenti ordinari che derivano dal lavoro normale. Pertanto non hanno la possibilità materiale di occuparsi della direzione (laddove tale direzione sia di fatto possibile) di indagini che richiedono l'impegno esclusivo di uno o più magistrati. Per quanto riguarda le soluzioni di cui si è parlato, quella propugnata dal collega Vigna, si riferisce ad una competenza a livello di indagine speciale per un ufficio del pubblico ministero distrettuale per i reati di cui all'articolo 407, lettera a). Ritengo che tali soluzioni di fatto

risolvano ben poco. Il collega Vigna sosteneva poi che il giudizio si dovrebbe svolgere nelle sedi in cui il reato sia stato realmente consumato. Questa proposta non tiene conto di determinate realtà che sono sotto gli occhi di tutti. Non è pensabile che si faccia una grande indagine per fatti di criminalità organizzata, con una super struttura metropolitana, e che poi il giorno del dibattimento una serie di macchine blindate della struttura metropolitana stessa raggiunga il tribunale di Nicosia (composto da 3 magistrati) e lì si celebri un grande processo per associazione mafiosa.

Ritengo invece che debba essere messo in rilievo il fatto che certe strutture ordinamentali sono assolutamente superate dai tempi. Mi riferisco in particolare all'esistenza di procure della Repubblica presso tribunali in sedi che non siano capoluogo di provincia. Per citare la realtà siciliana abbiamo dei tribunali a Sciacca, a Mistretta e a Nicosia. Ritengo che questa distinzione sia ormai completamente superata dai tempi in quanto sono diversi i mezzi di comunicazione, diversa è la realtà sociale e ciò tra l'altro non si spiega nemmeno con riferimento al resto della distribuzione delle istituzioni periferiche dello Stato, soprattutto con riferimento alle questure e ai gruppi di carabinieri, che hanno quasi sempre una dimensione territoriale a livello provinciale. L'eliminazione di questa serie di tribunali e di procure della Repubblica consentirebbe, in particolare per quest'ultime, di costituire un organico più adeguato e quindi consentirebbe una diversa struttura dell'Ufficio. Per esempio, con riferimento al problema delle indagini collegate, una struttura provinciale della procura della Repubblica potrebbe consentire di avere in tutte le procure della Repubblica una figura che ritengo importante (di cui ne abbiamo una dimostrazione in questo consesso), cioè la figura del procuratore aggiunto.

Il procuratore aggiunto potrebbe avere di fatto la direzione dei *pool* che all'interno delle procure provinciali potrebbero essere creati; e partecipare ad un organismo inquirente centrale presso i distretti, dal quale potrebbero prendere impulso - e quindi diramazione - sempre attraverso i procuratori aggiunti che fanno parte di questo organismo presso le varie procure della Repubblica. Inoltre, la presenza di un procuratore aggiunto presso tutte le procure della Repubblica consentirebbe anche una diversa direzione dell'Ufficio, nel senso che avremmo la possibilità di affiancare a magistrati, che nell'ambito della provincia sono molto lontani da un certo tipo di attività, altri magistrati che provengono da una esperienza professionale più vicina a quel tipo di problemi. Infine consentirebbe (scusate se affronto questo tema, ma è il caso di fare questo discorso vista l'esperienza del passato) un doppio controllo sul tipo di direzione della procura stessa.

Un altro risultato favorevole da una riforma di questo genere sarebbe quello di una visione più allargata dei fenomeni. Nell'esperienza del passato abbiamo visto come procedimenti ad associazioni mafiose si siano di fatto fermati, in quanto si sconfinava nell'ambito di competenze di un circondario di una stessa provincia, dove l'autorità della procura del luogo non aveva la stessa sensibilità della vicina procura. Pertanto o si trasmettevano degli atti che finivano con l'averne una sorte del tutto diversa da quella degli altri atti rimasti nella sede da cui le indagini erano partite, oppure si innescavano dei problemi di competenza. Infatti, spes-

so c'era il rischio di sconfinare e di acquisire elementi che determinavano un vero e proprio mutamento della competenza.

Questo tipo di realtà, a mio avviso, va affrontato con estrema urgenza in quanto anche le altre soluzioni, come per esempio quella della cosiddetta super procura, presentano degli indubbi problemi. Innanzitutto non credo che oggettivamente la maggior parte degli operatori in questo momento ritengano praticabile una soluzione di questo genere. In secondo luogo ci sarebbe sempre il limite e il problema di riferimento, anche territoriale, con determinate realtà. Il punto di vista da cui parto è sempre quello di una realtà delle province ben diversa da quella delle città, ma non per questo motivo meno grave. Per esempio in questo momento, per quanto riguarda i fatti di sangue di estrema gravità, la provincia di Agrigento (dalla quale provengo) presenta un verificarsi di tali episodi forse superiore a quello della stessa città di Palermo; tuttavia le strutture sono ben diverse. Con questo discorso mi ricollego all'altro problema della polizia giudiziaria, per il quale ho alcune preoccupazioni e non vedo soltanto dei vantaggi, come il collega Salvi, in relazione alla creazione degli uffici centralizzati. In realtà gli uffici centralizzati possono sfuggire ai controlli del pubblico ministero. Non è vero che per questi uffici vi sono grossi problemi di organizzazione, perchè già qualcuno della polizia di Stato funziona da anni e con risultati positivi. Ritengo che gli uffici che verranno istituiti o che sono stati istituiti presso gli altri corpi di polizia riusciranno in tempi brevi a darsi una organizzazione efficiente. L'effetto, tuttavia, sarà che il risultato delle indagini che vengono seguite dai servizi centrali non potrà sempre essere verificabile dai pubblici ministeri e i servizi stessi spesso potranno scegliere le autorità presso le quali far concentrare la maggior parte dell'attività giurisdizionale loro assegnata. Ritengo, quindi, che sia importante che anche la magistratura venga messa nelle condizioni di avere una struttura diversa e che, sotto questo aspetto, uno dei problemi più urgenti sia quello di affrontare il genere di questioni a cui mi sono riferito in precedenza.

Non devo aggiungere niente di nuovo rispetto a quanto è stato detto in questa sede, in particolare con riferimento alla possibilità di un ampliamento dei casi di ammissibilità delle intercettazioni telefoniche. Da questo punto di vista devo sottolineare come le intercettazioni ambientali, che probabilmente oggi sono quelle che veramente potrebbero portare a dei risultati concreti nel campo delle indagini sulla criminalità organizzata, di fatto non vengano completamente effettuate. Mi sembra che ho anche autorizzato una richiesta di intercettazione ambientale presso il tribunale di Agrigento. Mi risulta che le intercettazioni ambientali siano state autorizzate soltanto per fatti gravissimi; comunque, poi l'esecuzione è clamorosamente fallita per mancanza di strumentazione tecnica e per inadeguatezza del personale che doveva provvedere all'installazione delle microspie. Pertanto sono rimasto particolarmente sorpreso durante un incontro del Consiglio superiore della magistratura nell'apprendere da alcuni colleghi napoletani l'esistenza di particolari strumenti che avrebbero una efficacia diversa.

VIOLANTE. Allora dobbiamo ricrederci.

SALAMONE, *magistrato*. Devo fare qualche piccolo accenno al problema della riforma della testimonianza indiretta, di cui si è già parlato.

Ritengo che tale riforma sia assolutamente indispensabile se si vuole difendere il processo. Nonostante l'indicazione della legge-delega, non credo che si possa considerare in contrasto con i principi complessivi del codice la possibilità di estendere la normativa sulla testimonianza indiretta anche alle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria.

Il sistema di autorizzazione è stato ampiamente discusso, come pure si è approfondito il tema dell'adeguamento delle sanzioni per i reati contro l'attività giudiziaria e in ogni caso della nuova e diversa rilevanza che tali reati debbono avere in un processo garantista e paritario come, teoricamente, è quello attuale.

Un elemento che ritengo sia assolutamente da tenere in considerazione con riferimento, per esempio, al termine per la conclusione delle indagini preliminari e, al di là dell'esiguità di tale termine, la necessità di rivedere urgentemente la possibilità del contraddittorio nel caso in cui il termine non venga concesso e si vada all'udienza perchè, in questo modo, è inevitabile che il pubblico ministero porti a conoscenza delle altre parti atti che, in quella fase, è probabile debbano necessariamente essere ancora coperti dal segreto istruttorio. Dunque, è tutto il sistema che va rivisto; non vi è solo il problema della notifica, ma anche quello connesso all'eventualità che il giudice per l'istruttoria preliminare vada all'udienza preliminare, con la conseguenza del deposito degli atti che sono a sostegno della richiesta del pubblico ministero.

Non ho altro da aggiungere, non avendo sui rimanenti argomenti opinioni diverse rispetto a quelle già espresse dai colleghi che mi hanno preceduto.

MARINI, magistrato. Si era accennato in precedenza al problema della banca dati centrale dei movimenti finanziari. Ebbene, il rischio è quello poi dell'inagibilità di tale strumento; parlando anche con esperti di informatica dei grandi sistemi, è venuto fuori che la ricerca su dati come quelli raccolti con questi sistemi è difficilissima. Va tenuto presente che già all'interno dei singoli istituti si pongono problemi di raccolta dei dati. Un conto è operare per due o tre mesi, un altro è poi, su anni, essere in grado, su tutto il territorio nazionale, di trovare un sistema informatico capace di elaborare una serie di informazioni. Una cosa, infatti, è dire che si rileva una serie di movimenti sospetti sui grandi numeri - e questo può servire a livello politico - ma poi, all'interno della specifica indagine, molto spesso si parte da dati abbastanza contenuti e la capacità di qualunque sistema informatico di individuare pochi elementi su masse di numeri enormi, è estremamente problematica. L'unica soluzione sarebbe quella di imporre che, non soltanto le banche, ma anche le società finanziarie utilizzassero un medesimo programma di gestione e di memorizzazione dei dati che fosse collegato, in automatico, con il sistema centrale per cui è poi quest'ultimo che elabora i singoli dati.

Questo è però un discorso molto complicato ed allora mi veniva detto che forse un sistema centralizzato a livello nazionale poteva finire per essere peggiore. Questo è il rischio di una simile soluzione, al di là poi dei problemi politici di rapporto tra i singoli istituti. Per esperienza personale, posso dire che quando vado in banca per fare delle indagini è già difficile, all'interno della stessa filiale, cominciare a tirar fuori i dati

quando questi non sono memorizzati bene dal cassiere. Molto spesso infatti, si fa riferimento ad un deposito al portatore, si mette un nome che non corrisponde alla persona ricercata e soltanto lavorando su molti mesi si riesce, prima o poi, a scoprire se quella persona ha qualche rapporto o meno con chi interessa. Trovare un sistema intelligente che riesca a fare queste associazioni è però, ripeto, estremamente difficile.

VIGNA, *magistrato*. Onorevole Violante, potrebbe illustrare il disegno di legge - che io nelle linee fondamentali trovo approvabile - relativo all'assistente del pubblico ministero?

VIOLANTE. Ho qualche difficoltà a corrispondere alla sua richiesta in quanto si tratta di una proposta di legge presentata da me e quindi, essendo questa una sede istituzionale formale, vi sono dei problemi di correttezza nei confronti di coloro che non sono d'accordo.

In conclusione, per quanto riguarda gli impegni della Commissione scaturenti dall'incontro di oggi, vi è la questione di sollecitare presso la SIP tecniche di controllo dei telefoni cellulari e dei fax. Il secondo problema poi mi pare sia quello di capire bene come avvenga la registrazione dei soggiornanti in albergo. A me risulta, infatti, che a tale riguardo, si registrano ritardi notevoli, tanto che ad un certo momento - qualcuno lo ricorderà - venne fuori che appartenenti ad organizzazioni terroristiche mediorientali solevano soggiornare non più di tre giorni di seguito nello stesso albergo e così sfuggivano sostanzialmente alla possibilità di controllo.

La terza questione è quella relativa alla registrazione degli atti attraverso telecamere od altri sistemi. Il problema delle telecamere si pone adesso perchè il sistema attualmente in prova ha la possibilità di selezionare tra i microfoni quello attivo e quindi, nel caso di più persone che parlano contemporaneamente, di registrare automaticamente la persona che parla. Questa è la ragione per la quale nelle udienze pubbliche si preferisce seguire questo sistema, però, occorre approfondire ulteriormente la materia.

Per quanto riguarda, infine, noi in particolare, io proporrei, sulla base della discussione odierna e di altri elementi di tipo formale che possono essere acquisiti, quale - ad esempio - il lavoro svolto dal Consiglio superiore della Magistratura nel 1989 su analogo tema, di redigere una bozza di relazione per la Commissione. Se siete d'accordo, io invierei a voi tale bozza, che è del tutto informale e che rappresenta soltanto un proto del parlamentare responsabile del funzionamento del gruppo di lavoro, in modo che possiate apportarvi eventuali integrazioni, suggerimenti e correzioni. A quel punto, essa verrà presentata al gruppo di lavoro per eventuali correzioni di tipo politico. Se non vi sono obiezioni, dunque, potremmo lavorare in questo senso.

La riunione termina alle ore 16,25.